LXXXIII TORNATA

SABATO 18 DICEREBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE	« Costituzione dell'ente autonomo " Forze idrau-
One	liche Friuli '' »
Congedo pag. 2366	Oratori:
Dichiarazioni di voto 2366, 2385	Bergamasco, relatore
Disegni di legge (approvazione di):	Raineri, ministro per le terre liberate 2394
Approvazione della nuova convenzione 7 feb-	(rinvio di)
braio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto	Giuramento di senatori 2366, 2385
di studi superiori pratici e di perfezionamento in	Interrogazioni (annuncio di) 2395
Firenze	(svolgimento di): « Del senatore Fabrizio Colonna al ministro della marina per sapere quali ragioni hanno consigliato la vendita all'asta della Stella polare » 2366 Oratori:
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole	COLONNA FABRIZIO
DE CUPIS	in loro favore »
Loria, relatore	DI Trabia, sottosegretario per la guerra 2367 San Martino
REBAUDENGO	per modificare la legge per la tassazione degli automobili, motocicli e motoscafi, sia per quanto riguarda la formula, sia per l'età dei motori, agli effetti delle iuminenti applicazioni delle nuove tasse e ciò in conformità delle dichiarazioni fatte
gli Istituti chimici di Milano in unica Facoltà » 2386	al Senato nella seduta del 21 settembre scorso» 2369
Oratori:	Oratori:
CROCE, ministro dell'istruzione pubblica	FACTA, ministro delle finanze
liche Adige e Garda'' »	Oratori:
Oratori:	Presidente
Dorigo, relatore	MAZZONI

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Dichiarazione di voto.

VALENZANI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. Assente ieri dall'Aula durante la votazione per appello nominale dell'ordine del giorno Cocchia, dichiaro che se fossi stato presente avrei risposto sì.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Valenzani di questa dichiarazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Canzi ha chiesto un congedo di un mese; se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

Giuramento del senatore Catellani.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Enrico Catellani, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Valli e Polacco di volerlo introdurre nell' Aula, per la prestazione del giuramento.

(Il signor Catellani Enrico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formola prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Catellani Enrico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Colonna Fabrizio al ministro della marina: « Per sapere quali ragioni hanno consigliato la vendita all'asta della *Stella Polare* ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

SECHI, ministro della marina. La interrogazione del senatore Colonna Fabrizio trae le sue origini da una legge che fu pubblicata nel 1911, vale a dire nove anni fa. Infatti, la Stella Polare era stata, dopo la gloriosa spedizione al Polo Nord, affidata da S. A. R. il Duca degli Abruzzi alla Regia marina, la quale aveva tutto il desiderio di conservare questo bel cimelio d'una impresa ardita, che onorava il nome italiano, affinchè ne rimanesse tangibile segno ad insegnamento delle future generazioni.

Senonchè, ripeto, questa deliberazione venne infirmata dalla legge dell'aprile 1911, per effetto della quale si determinava che la *Stella Polare* fosse adibita a sede di ricreatorio e educatorio per l'addestramento dei giovani alla vita marinaresca, e fosse a tale scopo ceduta al comune di Roma, che avrebbe dovuto provvedere ad esercitarla.

E allora è incominciata la non lieta odissea di questa nave. Infatti, poco dopo, si volle trasferirla a Roma, perchè tale era il desiderio del comune: la *Stella Polare* andò a Civitavecchia per sbarcare materiali, per alleggerirsi, e risalire quindi il Tevere: il materiale sarebbe stato mandato per ferrovia a Roma.

La nave prosegui per Fiumicino, dove potè entrare: senonchè, da quell'epoca è rimasta a Fiumicino, perchè non si è riusciti a farle risalire il Tevere e portarla a Roma, essendo il suo pescaggio eccessivo per le acque del fiume.

A Fiumicino la nave non serviva a nulla, perchè il comune di Roma, che avrebbe potuto organizzare a Fiumicino quella navescuola marinaresca, che non si poteva fare a Roma, ove la nave non poteva venire, non si occupò della cosa; d'altra parte, la marina aveva adempiuto il suo compito, tenendosi pronta a consegnare la nave al comune di Roma, come prescriveva la legge.

Intanto la nave a Fiumicino deperiva: a un certo punto, si vide che non poteva restare in quelle condizioni, perchè avrebbe finito con l'andare a fondo in quel piccolo porto ingombrandolo considerevolmente.

La determinazione di liquidare la questione, il modo di liquidarla non furono scelti da me: prima ancora che io fossi ministro, corsero delle intese tra il comune di Roma e il Mini-

stero della marina, per effetto delle quali si riconobbe che la *Stella Polare* non poteva giungere a Roma, perchè il fondale del Tevere non lo permetteva, e non poteva neppure essere portata fuori del porto di Fiumicino, perchè in questi anni la foce del Tevere si era insabbiata, e sarebbe stato necessario fare degli speciali lavori di scavo.

Bisognava d'altra parte mettere la nave in bacino per ripararla, affinchè non andasse a fondo. Fu questo cumulo di circostanze che determinò il Ministero della marina, quando io non era ancora ministro, a concordare col comune di Roma la vendita della nave, nell'intesa che il ricavato della vendita sarebbe stato impiegato a scopo di pubblica beneficenza.

Nel contempo il Ministero della Marina, conscio della convenienza di non far disperdere una così bella memoria della marina italiana, determinava di far costruire un modello in grande scala della nave, modello che sarà conservato in una delle nostre piazze marittime, affinchè il ricordo della gloriosa spedizione, che tanto ha onorato un Principe della nostra Augusta Casa Sovrana e gli italiani che l'hanno seguito in quella gesta, sia tramandato ai posteri.

Queste sono le ragioni per cui fu determinata dal Ministero della marina, prima che io fossi ministro, la vendita della Stella Polare: io non ho fatto altro che ultimare questa lunga pratica, perchè allo stato delle cosce dopo sette od otto anni, in cui poco o nulla ci si era occupati di questa nave, che marciva nel porto di Fiumicino, mi è sembrato che di meglio non si potesse fare.

COLONNA FABRIZIO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. L' onorevole ministro ha fatto la storia esatta delle circostanze, che hanno determinato la vendita della *Stella Polare*. Nella mia interrogazione nulla di personale c'era verso l'attuale ministro; è la cosa che io non approvo, e mi è indifferente se l'abbia fatta lui o il suo predecessore.

Il fatto dunque che trovo strano, è la vendita di questa nave.

La storia della *Stella Polare* è ben conosciuta, non solo da noi italiani, ma da tutto il mondo, perchè è una nave, la quale è arri-

vata alla più alta latitudine del mare Artico, ed è stata l'unica spedizione italiana in quella regione che ebbe un risultato meraviglioso, lodato da tutto il mondo civile e da tutti gli scienziati. Il duca degli Abruzzi, valoroso duce edla spedizione, pensò di regalare quella nave alla Regia marina, e quando alla Spezia vi fu la cerimonia della consegna della nave, egli pronunzió poche parole, che a me piace ricordarle al Senato.

« Dono questa mia nave, disse il Duca, perchè dalla Regia marina venga gelosamente custodita. La nave non ha valore che come ricordo della spedizione compiuta, la prima spedizione italiana che nel mare artico si sia spinta a latitudine così elevata, solcando mari ancora non percorsi da nessun' altra nave : nella quale spedizione è stata raggiunta la più alta latitudine alla quale finora l'uomo ha potuto arrivare ».

E il vice ammiraglio Magnaghi, che accettò a nome della marina, disse: «Altezza, questa nave non rappresenta un aumento dei mezzi materiali di guerra, rappresenta molto di più. La Stella Polare ricorda un'impresa che riscosse l'ammirazione di tutto il mondo civile e degli scienziati» ed aggiunse, che sarebbe stata conservata come un sacro ricordo.

Il sacro ricordo, signori senatori, è stato venduto all'asta pubblica, e questo m'induce a dichiarare che il Ministero della marina non merita plauso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore San Martino al ministro della guerra: « Sutle condizioni attuali, sia giuridiche, sia economiche dei componenti le Bande militari e sopra gli eventuali provvedimenti da prendersi in loro favore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla guerra.

LANZA DI TRABIA, sottosegretario di Stato alla guerra. Nell'ordinamento del Regio esercito, stabilito nell'aprile u. s., che, come gli onorevoli senatori sanno, è un ordinamento provvisorio, non sono comprese le musiche militari. Tenendo conto di ciò e nella previsione che il personale delle musiche militari, secondo questo ordinamento, avrebbe dovuto essere eliminato, il ministro stabili di accordare ai musicanti, che ne facessero domanda la licenza straordinaria con tutti gli assegni, in modo da

facilitare loro un conveniente assestamento nella vita civile.

Attualmente però, come sanno bene gli onorevoli senatori, esiste la Commissione parlamentare per il riordinamento dell'esercito, composta di senatori e di deputati, che ha tutta questa materia dell'esercito sotto studio, e quindi anche tal questione. E per un riguardo a questa Commissione il Ministero non ha creduto di prendere alcun'altra ulteriore determinazione di carattere definitivo, circa le musiche militari.

Io non mi potrei permettere qui, di anticipare quelle che saranno le conclusioni dell'onorevole Commissione di riordinamento, ma è noto però, che tanto negli ambienti parlamentari, come nell'opinione pubblica, si è manifestata una corrente di simpatia per le musiche militari, che certamente rappresentano un utile elemento morale per le truppe nella vita di guarnigione, come anche rappresentano un simpatico legame fra le truppe stesse e le popolazioni delle città, dove le truppe sono dislocate.

In considerazione di tutto ciò dunque il Ministero non ha preso nessuna definitiva decisione nel senso di coercitiva eliminazione dei musicanti militari, pur proponendo per il momento un trattamento di quiescenza; tuttavia però, allo scopo di non pregiudicare i privati interessi di quei musicanti che si volessero sistemare fuori dell'esercito e chiedessero di essere prosciolti dagli obblighi di servizio, il Ministero ha fatto conoscere che darà corso a tutte le domande che a tal uopo gli pervenissero dai musicanti stessi.

Evidentemente la liquidazione delle pensioni e delle indennità verrà fatta a norma delle disposizioni in vigore; ma qualora si dovesse addivenire ad una eliminazione d'autorità di tutti o di parte dei musicanti ancora in servizio, il Ministero, pur non potendo attualmente prendere impegni al riguardo, si riserva di riprendere in esame la possibilità che il trattamento di favore venga in un secondo tempo esteso anche a coloro che lasciassero in un primo tempo il servizio in seguito a loro domanda.

Recentemente poi sono stati interpellati i Comandi di corpo d'armata per conoscere il loro parere circa la dislocazione e l'impiego delle musiche in parola nell'attuale periodo di transizione; e quando saranno pervenuti tali dati, il Ministero dovrà richiamare dalla licenza i musicanti che attualmente di licenza fruiscono. Ed in questo campo sarà curato sempre di evitare cambiamenti di residenza che possano danneggiare individualmente i musicanti stessi.

Comunque il Ministero si ripromette di addivenire alla definitiva sistemazione di questa questione appena la Commissione di riordinamento avrà espresso il suo parere sulla questione stessa.

Io riconosco che se la situazione economica attuale dei componenti le musiche militari non può certo ritenersi sfavorevole, quella giuridica, se vogliamo, non è molto chiara: ma questo dipende dallo stato di transizione che attraversiamo, e si spera che appena la Commissione di riordinamento avrà espresso il suo parere al riguardo, in un modo o nell'altro, la situazione dei componenti le musiche militari potrà essere definitivamente e degnamente sistemata.

SAN MARTINO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. Io ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra delle spiegazioni che egli ha voluto dare; e mi permetto di contrapporgli pochissime osservazioni.

Anzitutto per ciò che concerne la soppressione delle bande militari, io vorrei ricordare che queste bande sono un'antica istituzione tradizionale di tutti gli eserciti, alla quale tutti i paesi riconoscono un'efficace influenza morale sulle truppe.

In secondo luogo le musiche militari sono come un organo di affiatamento, di simpatia fra l'esercito e l'elemento civile.

E finalmente, ciò che forse è essenziale, esse rappresentano una forma elementare ma efficace di cultura musicale; anzi nei piccoli centri esse sono la sola manifestazione di 'quell' arte che ci ha portato tanta gloria in ogni secolo, e perciò merita di essere tutelata in ogni sua espressione.

Ecco perchè rivolgo al Governo viva raccomandazione affinchè non si addivenga alla soppressione delle bande militari, soppressione che rappresenterebbe un grave danno sotto parecchi aspetti.

Venendo poi a parlare delle condizioni attuali dei musicanti, mi rendo conto delle difficoltà che si presentano al loro miglioramento,

specie in seguito all'esposizione fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato. Però, da informazioni mie mi risulta che la Commissione per il riordinamento si è convocata molto di rado, ciò che fa prevedere che dovrà passare molto tempo prima che si possa giungere a qualche risultato.

Intanto le condizioni dei musicanti sono certamente angosciose: incertezza per l'avvenire, non essendo decisa nè la loro liquidazione nè la loro posizione. Nel presente poi coloro i quali godono del più alto stipendio, avendo moglie e prole, hanno circa 8 lire al giorno. Ora 8 lire al giorno nei piccoli centri o nelle piccole città, dove la professione non può offrire altro elemento di guadagno, rappresenta più che la miseria, rappresenta addirittura la fame.

Spero che le mie considerazioni, tanto per ciò che concerne il mantenimento delle bande musicali, quanto i provvedimenti, sia pure provvisori, a favore di questa classe che è così ristretta da non far temere che un suo miglioramento porti un peso importante per il bilancio, saranno ascoltate dal Ministero e che vorrà fare ad essi buona accoglienza, persuaso di compiere un atto savio e giusto.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Mengarini al ministro delle finanze: « Per sapere quali provvedimenti abbia preso per modificare la legge per la tassazione degli automobili, motocicli e motoscafi, sia per quanto riguarda la formula, sia per l'età dei motori, agli effetti della imminente applicazione della nuova tassa e ciò in conformità delle dichiarazioni fatte al Senato nella seduta del 21 settembre scorso ».

Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. Quando il Senato dovette occuparsi della tassa sulle automobili, sorse una grave questione relativa al motore, che costituisce la base per accertare la tassa medesima. Si sosteneva da qualcuno che il motore non rispondesse esattamente al suo compito, in modo che la tassa calcolata sul motore non rispondesse assolutamente a giustizia; allora assicurai la Commissione di finanze e il Senato che avrei fatto riesaminare la questione, e cioè avrei incaricato degli esperti di vedere se questa questione, che riflette la

giustezza o no del calcolo sul motore, potesse essere risolta in modo decisivo. Giusta questa mia dichiarazione, ho provveduto, perchė la questione del motore fosse riesaminata, e ho avuto cura di dire allora che, trattandosi di una legge che andava in vigore col 1921, avrei sollecitato questi studi. Ma la legge doveva fare il suo corso: gli studi fatti sul motore hanno dato, con grandissima maraviglia, risultati incerti, perchè, mentre qualcuno ritiene che il motore risponda a formule esatte, altri ritengono che queste non sieno esatte; e perciò si è fatta strada una terza opinione (è strano parlare di opinioni in tale materia) con la quale si ritiene che vi possa essere una via di mezzo. Comunque, la questione non venne risoluta, ed io ho perciò iniziato gli atti per nominare una Commissione composta di gente tecnica, fra la quale credo di potere avere dei membri eminentissimi di questa Assemblea, che per la loro grande dottrina dànno sicurezza assoluta che la questione sarà definitamente risolta.

E se eventualmente la decisione di questi esperti dirà che la legge si basa su un principio non esatto, la conseguenza non può essere che una, per quanto possa essere il desiderio di far si che le finanze dello Stato si alimentino dell'imposta, e cioè quella di applicare esattissimamente quella tassazione, che non può prescindere da un senso assoluto di giustizia.

Credo che questa Commissione risolverà il problema, e a questo problema connetterò altri punti, che per me hanno grande importanza, come ben notavo nel settembre scorso al Senato. cioè i punti che riflettono la distinzione fra automobili di lusso e automobili di lavoro. Ritengo che questa legislazione che fatalmente deve avere il suo inizio, debba essere riesaminata nella sua essenza, e debba trovarsi una formula non solo tecnica, ma legislativa, che sia sicura per la perfetta funzione della legge; e quindi assicuro l'onorevole senatore interrogante che farò tutto con la maggiore premura, affinchè questa Commissione dia al più presto il suo responso.

Intanto ho dato disposizioni perchè le norme di legge siano applicate con senso alto di equità, perchè ritengo che nulla vi possa essere di più dannoso che applicare leggi non giuste. E spero che non solo la Commissione, ma anche il Senato, mi darà schiarimenti, che

mi onorerò di eseguire perchè la legge corrisponda, dal lato giuridico e dal lato tecnico, allo scopo che si vuole raggiungere.

MENGARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Io non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, poichè voi tutti, onorevoli colleghi, rammentate le precise dichiarazioni che il ministro fece in quest' Aula nella seduta del 21 settembre scorso, quando venne in discussione la legge sull'aumento della tassa sulla circolazione dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi. Permettete che io rilegga la risposta che l'onorevole ministrodiede allora alle parole da me pronunciate ed alle osservazioni, con tanta saggezza, fatte dall'illustre relatore onorevole Riccardo Bianchi:

« Questa atmosfera finanziaria infligge a noi il dovere di approvare la legge. Nel dire ciò prendo atto dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Mengarini, ma prendo impegno di seguire l'evolversi di questa industria, perchè non è solo dovere di giustizia ma di convenienza allo stesso Governo far si che questa materia, la quale può essere fonte di grande guadagno al nostro paese, non cada frustrata dalle soverchie esigenze finanziarie ».

E poco appresso l'onorevole ministro soggiungeva:

«Il senatore Bianchi, relatore, ha affermato che questa formula forse non corrisponde esattamente al concetto giusto di tassazione, e su questo ho detto all'onorevole Bianchi ed alla Commissione, e ripeto al Senato, che sarà mia cura di fare esaminare delle forme più rigide onde avere l'assoluta certezza. Io sono mosso, non solo dal sentimento di compiere un dovere, ma dal convincimento che, se un uomo come il senatore Bianchi mi dice che la formula va riesaminata, la formula deve esser riesaminata; e se essa apparirà come base non esatta di questa legge, nessuna difficoltà io avrò di presentare un progetto nuovo che corrisponda esattamente a far pagare quello, che si deve pagare ».

Evidentemente l'onorevole ministro non poteva, dato che la legge venne votata anche dal Senato, che o chiederne l'applicazione, o sospenderne l'applicazione e, nel frattempo, presentare una nuova proposta di legge. Sono pas-

sati tre mesi e la nuova proposta non è stata presentata. Il ministro ora ci ha detto che con una recente circolare ha dato incarico agli agenti di esigere la nuova tassazione sulla base voluta dalla legge, ma con senso di equità. Ma, onorevoli colleghi, questo senso di equità è frustrato dalle precise disposizioni di legge. Noi abbiamo una tabella allegata alla legge stessa la quale fino alla lira ed al centesimo, stabilisce per ogni riconosciuta potenza di motore quale sia la tassa da pagare.

Se quindi è lodevole l'intenzione del ministro, è assai dubbia cosa che egli possa raggiungere il risultato di far cessare l'agitazione che si è manifestata assai viva in Paese, non solo fra i possessori di vetture automobili, ma in tutto il grande esercito di lavoratori che vive di questa industria. L'onorevole Riccardo Bianchi stabiliva in 100,000 il numero degli operai che lavorano nelle industrie automobilistiche. Se a questi si aggiungano i carrozzieri, i verniciatori, i pulitori, i conduttori, i fabbricanti ed i venditori di accessorî, i fabbricanti di gomme, insomma tutta quella falange di gente che vive dell'automobilismo e delle industrie accessorie dell'automobilismo, questo esercito di operai, industriali e commercianti si valuta a 500,000 persone!

Ma le parole dell'onorevole ministro, ottime come intenzione, credo che non possano raggiungere il fine della equità per la tassazione pel 1921 a meno che egli non voglia accogliere il consiglio che io, ora, mi permetterò di dare.

Se il Senato vorrà prestarmi pochi minuti di benevola attenzione, ritengo utile di riassumere la questione come oggi si presenta.

Io avevo sperato che nei tre mesi ora trascorsi si fossero studiate, esaminate, vagliate le obbiezioni presentate dall'illustre senatore Bianchi, da me stesso e da tutti coloro che hanno scritto e parlato di questa questione. Ciò non è stato fatto; il ministro ci ha detto che si farà. Dunque, si faccia; ma in un determinato, congruo, breve lasso di tempo in modo da evitare danni che poi diverrebbero, forse, irreparabili. Questa legge ha suscitato malcontento in tutte le classi; come lo stesso relatore dichiarava, è certo che la legge non abbia a dare il gettito previsto per riduzione del numero di automobili che si porteranno al bollo a seguito dell'inasprimento della tassa.

Io posso liberamente parlare perchè non possiedo un automobile; quindi con tutta serenità posso chiedere che si riduca questa tassa a più miti valori, onde non turbare una industria che è vanto d'Italia, non creare disoccupazione, non nuocere al gettito stesso della imposta. Questa tassazione così elevata, che cresce in misura così rapida (ho qui il diagramma che traduce in grafico le cifre allegate alla legge; come si vede, ha un andamento parabolico con coefficienti estremamente elevati), fa nascere l'idea che questa legge abbia uno scopo politico, che sia una legge che tenda ad impedire la circolazione di automobili di grande potenza. A me ripugna l'ammettere tale pensiero, ma sta in fatto che questa idea circola in tutte le classi che vivono sulla industria automobilistica. Orbene, sarebbe un duplice errore da parte del Governo di avere emanato una legge che vietasse o, per lo meno, rendesse assai difficile l'impiego delle automobili di grande potenza. Infatti è evidente che chi può pagarsi un automobile di gran lusso, potrà egualmente pagare le sei, le sette o le otto mila lire stabilite dalla nuova tassa.

Quindi la ripercussione morale sul pubblico che vedrà circolare queste automobili, sarà ancora più grave, perchè penserà che quei ricconi che vanno in giro con un'automobile di grande potenza si trovano anche in grado di pagare agevolmente la forte tassa che vi grava sopra, mentrechè colui che ha bisogno per i suoi commerci e per i suoi lavori di una automobile di potenza elevata forse non la potrà pagare. Quindi si raggiungerebbe un effetto morale perfettamente opposto.

Che poi il Governo voglia rendere difficile o estremamente costoso l'uso delle automobili di grande potenza, significherebbe volere rendere impossibile questo moderno mezzo di locomozione sulle strade difficili e su quelle di montagna, tanto frequenti in Italia.

Si noti che automobili di grande potenza sarebbero, rispetto alla legge attuale, già quelle sopra i venti cavalli, quelle appunto cioè che servono per i traffici e per i commerci sulle strade di montagna.

È evidente che vi è ragione di allarmarsi ed è perciò che io accolgo con molta soddisfazione le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro nel senso che farà riguardare la formula presa per base delle tassazioni. Ora permettetemi una parola su questa deprecata formula.

Giustamente il ministro ha detto che alcuni hanno affermato tale formula essere completamente errata, altri che in essa c'è del buono e del cattivo, altri infine che è la formula più perfetta che esiste per la tassazione di motori a scoppio. Io modestamente ho esaminato la questione, e posso dire che, come di tutte le cose molto discusse, vi è del vero in tutte e tre le affermazioni.

Chi ha studiato questo problema è un colto ingegnere, uno dei migliori allievi della nostra Scuola di Applicazione di Roma il quale ha eseguito una serie numerosa di misure con grande diligenza e con grande acume. Il risultato dei suoi studi è sintetizzato in una certa curva che certamente rappresenta un notevole progresso rispetto agli studi di egual genere fatti per altri Stati. Ma il guaio sorge quando da questo risultato di studi puramente meccanici si passa ad una seconda formula e cioè a quella della tassazione.

Evidentemente il salto, il lamentato spereguamento è nato quando da questo primo studio, fatto, ripeto, in modo lodevole, si è passato alla seconda formula, a quella delle lire per cavallo.

La prima formula determina la potenza del motore in cavalli in base agli elementi costruttivi del motore, la seconda formula parte dalla prima e giunge alla tassazione in lire. Questa è espressa in forma tale da creare una sperequazione gravissima fra le macchine piccole, le medie e le grandi.

Si arriverebbe a questo assurdo che un motore da cento cavalli dovrebbe pagare una tassa annua di quarantamila lire, e un motore di centoventi cavalli dovrebbe pagare cinquantotto mila lire di tassa, cosa assolutamente enorme. Si spiega così come colui che ha formulato la tabella ha arrestato la spaventosa progressione alla potenza di 50 cavalli, stabilendo che i motori da 50 cavalli in poi paghino sempre 15,000 lire di tassa!

È evidente che si deve rivedere a fondo la tassazione; partire dalla nozione della potenza del motore e giungere, applicandola con equi criteri, alla equazione fiscale, alla formula fiscale in base alla quale si determina la nuova tassazione.

Evidentemente l'onorevole ministro non può oramai procedere altrimenti che per mezzo di

una nuova legge, per elaborare la quale occorre del tempo e per farla approvare altro tempo; mi permetta l'onorevole ministro di suggerirgli quale sarebbe a mio avviso la maniera che permetterebbe di evitare danno alle industrie e diminuzione di macchine portate al bollo, pur soddisfacendo alle esigenze della legge.

La formula attuale ha voluto abbracciare in una sola cornice motori di tante fabbriche, di tanti tipi, di tante dimensioni: di motori ne esistono a migliaia, motori vecchi e motori di media età e motori recentissimi. Com' è possibile far pagare la stessa somma annua a un vecchio motore che fa appena, stentatamente, i suoi mille giri e vi giunge a forza di rappezzature e di accomodature, ad un motore che ha la veneranda età di 10 o 15 anni e ad un motore perfettissimo e modernissimo a otto cilindri a 3000 giri, che è il più perfetto che si sia sinora costrutto? Come si fa ad aggiogare alle stesse disposizioni fiscali motori così diversi?

Il vecchio motore ha un rendimento tanto meno elevato del nuovo; ha un consumo specifico assai elevato; dà un rendimento bassissimo. Non si possono sottoporre vecchi e nuovi motori alle stesse condizioni di tassazione; qui vi è manifesta ingiustizia.

L'onorevole ministro disse, ed io mi permetto di rammentarlo: « Io voglio che il prezzo che si paga corrisponda esattamente a quello che si deve pagare ». Dalle considerazioni che ho fatto appare evidente che non si pagherà quello che si deve pagare. Occorre che nella nuova formula che deve esser studiata si tenga conto dell' età dei motori, adattando coefficienti in ragione inversa delle età dei motori.

Veniamo poi a motori moderni capaci di compiere dai mille e duecento ai duemila giri, ed ai modernissimi ad otto cilindri a 3000 e più giri. Vorrei, se fosse possibile, entrare in qualche dettaglio tecnico...

PRESIDENTE. La prego di tener conto delle disposizioni regolamentari, che non le assegnerebbero che cinque minuti.

MENGARINI. Mi affretto alla conclusione. Nella formula si parla di « potenza massima ». Giustamente il relatore ha trovato tali parole e le ha criticate. Invece la formula non da la « potenza massima », ma la « potenza normale » dei motori. Inoltre la formula da degli scarti dal vero del 15 a 20 per cento. Vi è dunque tanto da poter ordinare la revisione delle formule e da presentare una nuova legge.

Io chiederei pertanto all'onorevole ministro di voler dare un'assicurazione che tranquillizzi il pubblico. L'articolo 5 della legge nell'ultimo periodo dice: «il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'applicazione della presente legge », e giacchè la legge non può esser subito modificata si disponga che vengano riscossi per ora non più dei quattro dodicesimi di quello che importano le tabelle. Ciò permetterebbe di guadagnare il tempo necessario per studiare le nuove proposte di legge, eviterebbe il minacciato fatto che tante e tante macchine non vengano più presentate al bollo, tranquillizzerebbe la massa di gente che vive sulla industria automobilistica. E tale disposizione il ministro può emanare con semplice decreto, in base al disposto dell'articolo 5 della approvata legge.

Pertanto raccomando all'onorevole ministro, per quanto so e posso, di non voler nuocere e ad una nostra florida industria che è fonte di ricchezza e di lavoro e ciò dico nell'interesse dell'erario stesso.

Con questa legge noi facciamo legna da ardere da un albero da frutto, coltiviamolo invece di abbatterlo in modo che renda frutti sempre più ricchi, più perfetti, più belli, nell'interesse del nostro paese che ne ha tanto bisogno. (Approvazioni).

FACTA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, ministro delle finanze. Ringrazio vivamente l'onor. Mengarini di aver citate le parole, che io ho avuto l'onore di pronunziare il 21 febbraio u. s. in Senato, perchè corrispondono ad un impegno che io ho assunto nel Senato medesimo. L'onorevole Mengarini si meraviglia che in questi mesi non si sia trovata una formula precisa; io credo che l'onorevole Mengarini non dovrebbe meravigliarsene, dal momento che mi ha detto che, avendo egli fatta studiare questa formula, non si è trovata ancora quella desiderabile.

Il suo esame è stato poi peggiore del mio, perchè io ho trovato tre formule diverse ed egli ne ha trovata anche una quarta; il che significa che in questo campo regna ancora

della incertezza. Io prendo quindi impegno di fare esaminare la questione da una Commissione competentissima, sulla quale non si possa sollevare ombra di dubbio, in modo che la relazione, che essa farà, sia decisiva. Questo io farò, secondo la raccomandazione del senatore Mengarini, nel più breve tempo possibile. Egli poi, e gliene sono grato, mi ha fornito dei suggerimenti, i quali varrebbero a temperare lo stato di fatto che deriverà dalla condizione in cui ci troveremo nel prossimo anno, quando la legge andrà in vigore. Io questi suggerimenti li ho attentamente ascoltati; ma, essendo essi in massima parte basati su dati tecnici, nei quali a me manca la competenza, devo limitarmi a dichiarare che io riscontrerò questi dati, traendone i suggerimenti del caso. Rinnovo all'onor. Mengarini la dichiarazione che non mi preoccupo solo del lato speciale della forma, ma della condizione della industria. Quando da una legge si ricava del bene da una parte, ma si corrono dei pericoli dall'altra, sento il dovere di raccogliere qualunque suggerimento; assicuro dunque l'onor. Mengarini, che farò tesoro dei suoi. Non posso però, momentaneamente, dirle se li accetterò o no. perchè si basano su questioni tecniche, che debbo far esaminare. (Approvazioni).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Presbitero a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESBITERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristici ».

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Presbitero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Inversione dell'ordine del giorno.

CROCE, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, ministro della pubblica istruzione. Io prego il Senato di permettere una piccola inversione all'ordine del giorno e di portare in discussione i due disegni di legge che, nell'ordine del giorno, portano i numeri 6 e 7. Faccio questa proposta perchè, fra breve, dovrei recarmi alla Camera.

MICHELI, ministro di agricoltura. Dopo però il disegno di legge relativo ai provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

CROCE, ministro della pubblica istruzione. Certamente.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione chiede che dopo il disegno di legge relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole, siano discussi i numeri 6 e 7 dell'ordine del giorno. Se non si fanno osser vazioni in contrario, resta così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole » (N. 100-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218 relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

Ricorderà il Senato che l'articolo 3° fu rinviato alla Commissione per una nuova redazione.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 3 concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Art. 3.

La durata di tali contratti di regola non può essere per un periodo superiore ai nove anni. Potrà però, con l'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, essere estesa ad un numero maggiore di anni, quando alle Società siano imposti obblighi di bonifiche o migliorie.

Quando il periodo della locazione sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto, essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio e modificato esclusivamente in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole dalla Commissione predetta.

EINAUDI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Chiedo scusa al Senato se debbo rubargli ancora alcuni minuti su questo art. 3, il quale presta ancora il fianco ad alcuni dubbi. Si tratta di un argomento della più alta importanza sociale ed il quale interessa così profondamente il patrimonio dei poveri che la dizione corretta dell'articolo mi sembra essere importantissima.

Sono d'accordo nel testo dell'articolo stesso si può dire in tutto, salvo che nell' ultima parte, nella quale si dice che la modificazione del canone di affitto alla fine del novennio ed ogni successivo triennio dev'esser fatta dalla Commissione predetta...

MICHELI, ministro di agricoltura. Sentito il Governo.

EINAUDI. La Commissione è quella stabilita nell'art. 2, e se mal non ho compreso l'esito della votazione avvenuta l'ultima volta, la Commissione sarebbe nominata dal prefetto, composta dal prefetto stesso, che la presiede, da un direttore di cattedra ambulante di agricoltura della provincia, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, designato dal prefetto, da un rappresentante di Federazioni o Società cooperative, da un rappresentante delle Opere pie e da due esperti di cose agrarie.

Orbene, quella composizione a lettura più attenta sembra inadeguata per la sede a cui si riferisce, in quantochè essa non rappresenta nessuna di quelle guarentigie di imparzialità e di assoluta sicurezza, che sono necessarie in una materia così grave, inquantochè, per fissare il canone di affitto, che è dovuto da una cooperativa all'Opera pia, facciamo intervenire il parere, che si dice tecnico, di un corpo nominato dal prefetto, ossia da un organo politico.

Questa Commissione presenta alcune strane incongruenze, perchè essa deve dare un parere al prefetto ed è presieduta dal prefetto: quindi il prefetto dà un parere a sè medesimo.

Seconda incongruenza: questa Commissione che deve dare il parere al prefetto intorno ad argomenti tecnici è nominata dal prefetto, è nominata cioè dall'autorità politica, e siccome noi sappiamo che ciò che in sostanza si discute riguarda la organizzazione di cooperative, che hanno un sostrato politico, così lascio immaginare i pericoli di questa Commissione.

Aggiungasi ancora che nella Commissione è rimasto il rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, che io non so veramente se possa avere una qualsiasi competenza nella determinazione dell'affitto dovuto dalla Cooperativa all'Opera pia.

L'Istituto Nazionale di credito per la coopezione è un benemerito istituto che ha sede in Roma, ma con funzioni esclusivamente bancarie; e a me pare che non abbia competenza nel determinare la convenienza o meno per le Opere pie di affittare i loro fondi alle cooperative e nel determinare l'ammontare del canone di affitto. Questo rappresentante è un membro intruso, che in questa sede non ha nulla a che fare.

La gravità maggiore dell'argomento nasce dal fatto che nell'art. 2 e nella prima parte dell'art. 3 si tratta di dar pareri e questi possono anche non essere seguiti. L'Opera pia proprietaria si può rifiutare di concedere il proprio fondo in affitto alle Cooperative, quando ritenga che le condizioni non siano convenienti per essa.

Invece, per effetto del secondo comma dell'art. 3, non si tratta d'un parere, ma d'una deliberazione che è presa da questa Commissione così stranamente composta, intorno all'ammontare dell'affitto.

Scade il novennio, si deve rivedere l'affitto e l'ammontare dell'affitto può essere determinato in date proporzioni da questa Commissione di nomina prefettizia.

Perciò ritengo che quest'ultima frase debba essere tolta e che la facoltà di determinare l'affitto stesso non debba essere affidata ad una Commissione, la quale non presenta quelle guarentigie di tecnicismo che sono necessarie in questa materia.

Essendo così pregiudicata la questione della composizione della Commissione voluta dall'articolo 2, è difficile poter modificare questa Commissione, che deverimanere come è, a meno che il Senato si decidesse a rinviare la cosa allo studio della Commissione.

Che se questo non si vuol fare, parmi non ci sia impedimento a che la determinazione della variazione del canone di affitto, se non vi è l'accordo delle parti, sia data da un arbitro o da un collegio di arbitri nominato dalla magistratura.

In questa sede c'è bisogno di assoluta imparzialità e in fondo era ciò che voleva l'onorevole ministro di agricoltura, e quindi confido che si torni alla primitiva forma che presentava maggiori guarentigie di imparzialità.

MICHELI, ministro di agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro dell' agricoltura. Io dissento dalle osservazioni fatte con tanta autorevolezza dall'onorevole senatore Einaudi, per quanto si riferisce alla composizione della Commissione. Essa è materia già deliberata, intorno alla quale non si può tornare a discutere.

VALLI (interrompendo). Si può rimandare all'Ufficio centrale.

MICHELI, ministro dell' agricoltura. Non si può rimandare perchè c'è già stata una deliberazione in proposito, si può rinviare all' Ufficio centrale quella piccola parte che ancora è oggetto di discussioni, ma non altro...

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione l'onorevole ministro.

MICHELI, ministro dell'agricoltura. Non spetta a me pronunciarmi in materia. Ad ogni modo, di fronte a questo continuo rinviarsi, debbo pure osservare, che siamo di fronte alla conversione in legge di un decreto luogotenenziale, e quanto più mandiamo in lungo la conversione in legge che modifica sostanzialmente le antecedenti disposizioni, veniamo a mantenere ancora in vita quello stato di fatto che è stato deprecato da varî senatori, come non perfettamente conforme all'interesse degli istituti. Ad ogni modo, da chi deve essere presieduta questa Commissione, se non dal prefetto che ha la sorveglianza diretta sulle Opere Pie? Non saprei a quale altra autorità consentirla. Che ci sia poi il direttore della Cattedra ambulante, è il senatore Einaudi che lo ha chiesto nel suo emendamento, ed io vi ho acconsentito.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella ha perfettamente ragione, il Senato ha votato tutti gli articoli tranne il terzo, è impossibile tornare a discutere su quanto si è votato, quindi il senatore Einaudi può proporre una modificazione all'art. 3°, ma non modificazioni all'articolo 2° già votato.

MICHELI, ministro dell'agricoltura. Benissimo. Per quanto si riferisce all'art. 3, faccio osservare al senatore Einaudi, che le preoccu-

pazioni che hanno mosso le sue parole, potrebbero essere eliminate quando nelle ultime righe dell'art. 3º noi dicessimo invece di: « modificato esclusivamente in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole dalla Commissione predetta », la frase: «sentito il parere della Commissione». Perchè la Commissione è in tutti gli altri articoli puramente consultiva. Si comprende che collo stabilire questo non veniamo affatto a mettere fuori i primi due interessati: l'Opera pia e la cooperativa, i quali saranno i primi a poter disporre; solo nel caso di mancato accordo nella variazione del canone subentrerà l'autorità prefettizia, la quale dovrà sentire il parere della Commissione.

Se il senatore Einaudi consente a ritirare le altre proposte delle quali ha fatto cenno, per terminare la discussione, io mi proverei ad insistere presso l'Ufficio centrale perchè volesse aderire esso pure a che l'art. 3º fosse formulato in questo modo.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Le ultime parole pronunciate dall'onorevole ministro di agricoltura rendono perfettamente inutile quello che io avrei voluto
proporre. L'ultima parte dell'articolo 3°, sul
quale oggi unicamente si deve discutere, dice,
come testè osservava l'onorevole ministro, che
« Quando il periodo della locazione sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto
essere riveduto alla fine del novennio e di ogni
successivo triennio e modificato esclusivamente
in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti
delle derrate agricole dalla Commissione predetta ».

Probabilmente qui, se mi è lecito interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale e del Governo, vennero omesse delle parole perchè la Commissione, come ha detto il ministro di agricoltura poco fa, non può sostituirsi alla facoltà che hanno la parte locatrice e la parte conduttrice. Saranno le parti che stabiliranno il canone; invece la Commissione, di cui all'articolo 2, in tutto l'organismo della legge, non ha che parere consultivo, di modo che, riassumendo, pregherei l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, che ha dato già il suo parere, di accogliere questa mia proposta; e cioè dove è detto « dei prezzi correnti

delle derrate agricole », si dica « sentito ancora il parere della Commissione predetta ». Intercalare cioè le parole « sentito ancora il parere », per modo che alla Commissione venga demandata la facoltà di variare il canone; ma essa deve dare il parere alle parti contraenti sopra questa variazione.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. La discussione avvenuta or ora mi conferma nella opinione che ho espresso l'ultima volta che venne in esame questo disegno di legge, quando ho affermato, in un'interruzione, che questo progetto mi pareva colpito da iettatura.

Venne prima in discussione il penultimo giovedi, e fu rinviato al venerdi, quindi nella seduta del sabato subì un duplice rinvio: nella seduta poi di martedi, dopo l'approvazione di alcuni articoli su proposta del senatore Tamassia, che per il modo con cui seguiva la discussione dichiarò di sentirsi a disagio, si deliberò un nuovo rinvio. Oggi alcuni colleghi proporrebbero un altro rinvio; credo che l'onorevole Tamassia sarebbe stato meglio ispirato se avesse proposto il rinvio dell'intero progetto.

Nella seduta di martedi, inoltre, successe un fatto più unico che raro: chè altrimenti si potrebbe dubitare se il prestigio e la fama meritatamente goduti dal Senato in fatto di savia compilazione delle leggi siano giustificati. Invero all'entrata nell'Aula ci si distribuì un foglio stampato contenente un nuovo testo del progetto di legge, redatto dall'Ufficio centrale, ma più tardi si apprese che esso era stato sostituito da un altro, radicalmente diverso. In questa condizione di cose e col conseguente stato d'animo si discusse e si deliberò. Oggi si discute un articolo terzo stilato in modo diverso da quello delle precedenti volte.

L'onorevole Einaudi ha espresso il concetto, da me condiviso e parmi anche dall'onorevole ministro di agricoltura, che non si possano variare dopo il novennio da una Commissione consultiva, i canoni di affitto con esclusione degli interessati.

Si vuole fare una legge in favore delle cooperative. Sta bene: ma colla disposizione dell'articolo 3, quale è proposto dall'Ufficio centrale, la legge torncrebbe perniciosa alle cooperative, le quali evidentemente non si acconcerebbero a contratti di durata oltre il novennio, quando sapessero che trascorso detto periodo la determinazione della entità del canone sarebbe unicamente dipendente dal giudizio di terzi.

Nell'articolo 3 che ci vien presentato, si accenna alla Commissione di cui all'articolo 2. Or bene quali compiti sono da questo articolo a detta Commissione affidati?

Essa è chiamata a dar parere sulle concessioni di affitto sotto il rapporto dell'organizzazione tecnica e della capacità finanziaria delle Cooperative, non che circa la misura del canone d'affitto da determinarsi; ha cioè còmpiti di natura strettamente economica. Così si comprende che di essa sia chiamato a far parte un rappresentante dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Ma coll'articolo 3 si assegna a detta Commissione un nuovo còmpito di natura prettamente tecnico-culturale, le si affida il mandato di dar parere sulla convenienza di protrarre eccezionalmente il periodo di affitto oltre ai nove anni, qualora si accollino alle cooperative obblighi di bonifiche e di migliorie agrarie. Orbene, risponde forse all'indole tecnico-culturale di questo còmpito la composizione della Commissione istituita coll'articolo 2 in cui mancano i rappresentanti del Genio civile e del Corpo forestale, organi di Stato particolarmente competenti in fatto di bonifiche idrauliche e di migliorie forestali? Havvi è vero un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura fiancheggiato da due esperti di cose agrarie nominati dal prefetto, ma sia lecito a me che, sono uno dei primi apostoli, in ordine di tempo, del benemerito istituto delle Cattedre ambulanti di agricoltura, geniale creazione italiana, che fui uno dei promotori di una delle prime Cattedre, quella di Cuneo, al cui comitato direttivo appartengo dall'istituzione, di deplorare che omai non vi sia incarico che ai dirigenti le Cattedre non venga affidato, distogliendoli da quello che era il loro ordinario lavoro, quello che ne costituisce la ragion d'essere, quello che non hanno omai più la possibilità di compiere coscienziosamente, quello di cui forse mai si senti la necessità quanto oggi, dopo la grande guerra, in cui, mentre occorre spingere al massimo la produ-

zione della terra, si hanno per i mutamenti avvenuti vertiginosamente nei personali dei conduttori delle terre tanti nuovi agricoltori da istruire e guidare.

Riassumendo, mi associo completamente alle proposte state fatte in merito al secondo comma dell'articolo in discussione dai colleghi onorevoli Rota ed Einaudi, che mi compiaccio siano state accolte dall'onorevole ministro di agricoltura; con che vien meno per questa parte l'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale.

MICHELI, ministro di agricoltura. Ma se io ho accettato quanto dice lei!

REBAUDENGO. In merito al primo comma ripeto che per il suo modo di composizione non credo che la Commissione di cui all'art. 2 sia la più adatta a dare il parere, che qui le si richiede. Amerei meglio che dicesse: « sentiti gli uffici tecnici competenti », con che potrebbero essere, a seconda dei casi da determinarsi con regolamento, a volta a volta il Genio civile ovvero l'Ispettorato forestale ovvero la cattedra ambulante di agricoltura.

Checchè ne sia, siccome della Commissione di cui all'art. 2 devono fare parte due esperti di cose agrarie da nominarsi dal prefetto, mi permetto esprimere il desiderio che nella proposta il prefetto abbia la cortesia di ricordarsi dell'esistenza dei Comizi agrari, che da qualche anno paiono affatto dimenticati, mentre a tutt'oggi sono le sole vere legittime rappresentanze agrarie. Purtroppo sono il primo a riconoscere, io che ne presiedo uno dei più antichi, quello di Torino, che in questi ultimi tempi essi non danno prova di gran vigore; ma come meravigliarsi di ciò, sforniti come essi sono di mezzi e del tutto abbandonati dallo Stato che si dimentica di averli creati con finalità e funzioni di altissima importanza per il progresso dell'agricoltura, cui essi hanno atteso lodevolmente per una lunga serie di anni?

Se lo Stato destinasse qualche minima parte delle centinaia di migliaia di lire assegnate alle cattedre ambulanti, ai Comizi agrari, cui indubbiamente devesi buona parte del prodigioso incremento verificatosi nella produzione terriera dalla costituzione del Regno, credo che essi riprenderebbero in breve il primitivo rigoglio e renderebbero ancora segnalati servigi. Frattanto, in attesa di una loro riforma, si con-

tinua a deprimerli moralmente col non tenerli in nessun conto: per questo rivolgo caldo invito all'onorevole ministro perchè, qualora questo progetto diventi legge, voglia egli raccomandare ai prefetti di valersi nella nomina degli esperti della collaborazione dei Comizi agrari. (Approvazioni).

SPIRITO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Le osservazioni dei precedenti oratori hanno già spianata la via ai pochi rilievi che io mi proponevo di fare sul testo che si dice concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo; e non sulla prima parte dell'art. 3, ma soltanto sul capoverso. Detto capoverso è inficiato da due difetti, i quali, permettete che lo dica con franchezza, non lo raccomandano all'approvazione della nostra opera legislativa. È già stato rilevato che, contrariamente a tutto il regime della legge, a tutta l'economia della stessa, di punto in bianco alla Commissione tecnica, la quale è semplicemente un organo consultivo, che deve dare soltanto pareri, si dà il diritto di deliberare.

E qui ricordo le parole del Presidente del Consiglio di pochi giorni addietro, su questa legge, il quale diceva che, in linea di massima, per principio di buona legislazione, le Commissioni nominate per fornire elementi tecnici devono non altro che dare pareri, altrimenti esse verrebbero a sostituirsi alla responsabilità delle autorità direttamente preposte ad un servizio o ad una funzione. Invero, quando si dice che nei casi di affitto oltre il novennio questa Commissione di cui all'art. 2 (e che io non voglio indugiare a dire se bene o male formata, perchè l'articolo è già stato votato) questa Commissione invece di limitarsi a dare il suo parere, secondo tutta l'economia della legge, essa stessa diventa potere deliberante, emanando ordini e decreti. Ciò importa uno sconvolgere tutta l'armonica essenza della legge e trasformare un organo meramente consultivo in organo deliberante. Ad ogni modo, mi sembra ormai pacifico che si debba approvare la proposta dell'onorevole ministro che consente di aggiungere le parole « sentito il parere, ecc. »; così sì ripristina la vera ed esclusiva funzione di detta Commissione.

Come l'onorevole senatore Rebaudengo accennava, siamo in materia contrattuale, e per-

ciò qualunque modificazione, qualunque ulteriore clausola deve riportare il consenso delle due parti. Ora è concepibile che si faccia una disposizione con la quale per un contratto esistente tra due parti, per sopravvenuti eventi, si debba nientemeno modificare il canone o prezzo dell'affitto, senza che per questo non pure non si chieda ad ambedue le parti il loro parere, ma che uno soltanto dei contraenti debba decidere, comandare, imporre il nuovo canone? Tutto questo, ripeto, mi sembra talmente enorme e contrario ad ogni senso di civile giustizia che non dubito sarà certamente modificato.

Non faccio emendamenti, ma parlo contro questa seconda parte dell'art. 3, compendiando i miei rilievi in queste due proposizioni: la prima, in cui pare che tutti siamo d'accordo, che la Commissione debba dare soltanto pareri; la seconda, che si debba riformare l'articolo nel senso che le due parti contraenti, Opere pie e cooperative, debbano mettersi d'accordo nella ulteriore fissazione dei prezzi; e, se questo accordo non si raggiunge, deve esservi un'autorità, un terzo che tolga il dissidio.

EINAUDI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Faccio seguito a ciò che ha detto il collega senatore Spirito. Quest' articolo anche così modificato come ha proposto l'onorevole ministro di agricoltura con l'aggiunta della parole « sentito il parere ecc. » deve essere integrato. Sta bene che il parere si senta nei casi precedenti, ma adesso, scaduto il novennio o uno dei trienni, ci troviamo di fronte alla necessità di trovare chi, nel caso di dissenso delle parti, decida quale debba essere l'ammontare del canone; in altre sparole, se l'accordo delle due parti non c'è come debba essere definito.

Noi abbiamo riconosciuto giusto che il canone deve essere variato alla fine del novennio, abbiamo riconosciuto giusto che si possa sentire il parere di quella tale Commissione, sebbene, poco adatta al suo fine tecnico culturale, come ha accennato l'onorevole Rebaudengo, ma dopo ciò io dico: chi è che deve decidere nel caso di disaccordo delle due parti? Per questa ragione io, nel mio emendamento, avevo detto « per accordo delle parti o in mancanza di accordo da un arbitro esperto di cose agricole, nominato dal Presidente del Tribunale ». Questo arbitro potrà essere anche un

magistrato. ma è necessario che vi sia, in caso di disaccordo, chi decida; altrimenti la cosa resta sospesa in aria, non sappiamo cioè a quali condizioni il fitto deve essere prorogato per gli anni successivi.

Supponiamo che la durata dell' affitto sia stabilita in 30 anni. È finito il primo novennio: si tratta di stabilire quale è il canone di affitto nel periodo da decorrere. In caso di disaccordo delle due parti se non vi sarà l'arbitro che io propongo, qualcun' altro bisognerà pure indicare perchè possa decidere.

MICHELI, ministro di agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro dell'agricoltura. Il senatore Rota ha parlato per aderire alla proposta di modificazione che avevo fatto all'emendamento dell'Ufficio centrale ed io lo ringrazio.

'Il senatore Rebaudengo, dopo aver aderito alle considerazioni per le quali avevo proposto detta modificazione, ha fatto un accenno a favore dei comizi agrari. Orbene non mi pare che qui ci sia modo di trovar luogo per loro. Ma se le parole dell'onorevole senatore Rebaudengo contengono una semplice raccomandazione a favore dei comizi agrari, io come tale l'accetto: conosco le benemerenze dei comizi agrari e ne terrò conto in tutta la mia opera di ministro.

REBAUDENGO. Ma nel regolamento c'è modo di poterli considerare!

MICHELI, ministro di agricoltura. Nel regolamento non c'è modo di considerarli, di fronte alle disposizioni già deliberate. È stabilito infatti che la Commissione debba essere formata dal Direttore d'una cattedra ambulante, di un rappresentante di federazione o cooperativa agricola, di un rappresentante delle Opere pie e di due tecnici.

REBAUDENGO. L'articolo dice: Due esperti ed uno di essi potrebbe essere il rappresentante dei comizi agrari.

MICHELI, ministro di agricoltura. È una limitazione cui non posso aderire: il Prefetto potrà scegliere i due tecnici come crederà più opportuno. Ad ogni modo questa non è materia di regolamento ma di istruzioni, ed in esse, come ho già ho dichiarato, terrò presente le premure del senatore Rebaudengo a favore dei comizi agrari.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Spirito, debbo dir francamente che non le ho molto bene comprese, perchè sia la lettera che lo spirito della legge stabiliscono in modo indubbio che la concessione in fitto, e quindi l'eventuale modifica dei canoni devono essere pattuite dai contraenti; sono le Opere pie da una parte e le cooperative dall'altra, e cioè il locatore e l'affittuario, che si debbono provvedere in primo e principal grado; perchè ciò è in conformità del nostro diritto comune; non vi è possibilità in una diversa interpretazione.

Sono lieto quindi di constatare come in questa parte io sia coll'onorevole senatore Spirito perfettamente d'accordo.

Giustamente poi egli conferma il rilievo già fatto della possibilità di dissenso; ed effettivamente è solo in questo caso che l'autorità prefettizia deve statuire, sentita la Commissione, come alcuni hanno sostenuto, o, secondo il testo dell' Ufficio centrale, deve provvedere alla revisione del canone la Commissione stessa.

Ora per il disposto degli articoli già approvati è l'autorità prefettizia che consente ed approva la trattativa privata e la durata maggiore dei nove anni. Perchè all'ultimo momento dobbiamo fare intervenire il terzo arbitro proposto dal senatore Einaudi?

Non mi sembra necessario. Manteniamo la direttiva unica già applicata nelle altre parti della legge; e se l'autorità prefettizia è intervenuta in tutte le altre fasi del contratto, e cioè quando è nato attraverso la trattativa privata e quando si è creduto di dare ad esso una durata speciale oltre i nove anni, intervenga anche ora nello stabilire le modificazioni del canone nel caso in cui vi sia il contrasto fra le parti. Ed allora, come l'autorità prefettizia deve sentire il parere della Commissione nel primo e nel secondo caso, lo senta anche in questa terza eventualità.

Prego quindi l'onorevole senatore E'naudi di non insistere per la nomina dell'arbitro che io non potrei consentire comparisse ora quasi in limine litis.

Ricordiamo di essere in tema di conversione di fronte ad un decreto, che ha già la sua applicazione e che dobbiamo limitarci a modificare solo dove è strettamente necessario. Abbiamo già creato una Commissione consultiva. Può bastare senza ricorrere all'arbitrato. VANNI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Io faccio voto, dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, che non venga una deliberazione la quale complichi anche più questa questione che non mi pare richieda il concorso di quattro o cinque organismi pesanti e impaccianti.

FERRERO DI CAMBIANO, Presidente dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, Presidente dell'Ufficio centrale. Dirò poche parole. E anzitutto mi consenta il Senato una dichiarazione nel nome dell'Ufficio centrale. L'emendamento che stiamo discutendo e contro il quale si appuntano nuovi strali da parte di coloro stessi che lo hanno proposto e voluto, non è fattura dell'Ufficio centrale, ma dell'onorevole senatore Einaudi con cui l'ha concordato l'onorevole ministro. L'Ufficio centrale vi si è rassegnato e lo ha accettato nella formula che ci sta dinnanzi.

Or poichè invece di approvarlo senz'altro lo si rimette cotanto in discussione, diremo anche noi il nostro avviso in merito all'emendamento, che non è favorevole, perchè, chiediamo all'onorevole proponente e ai colleghi che appoggiano la proposta dell'onorevole Einaudi, se sia proprio opportuno ed equo di venire a variare i fatti e il canone di un affitto che è stato sicuramente stabilito in precedenza tenendo conto dell'alea che si doveva correre, delle spese che si dovevano incontrare e dei capitali che si dovevano immettere per la bonifica e per le migliorie.

Quale cooperativa, quale privato farà mai un contratto di tal sorta sapendo che il prezzo dell'affitto potrà variare fra nove anni, sia pure soltanto per il crescente valore delle derrate?

Ad ogni modo l'Ufficio centrale si è rassegnato all'emendamento e l'emendamento stia come è. Ma data questa storia genuina, non ci si venga ora a dire che la Commissione da noi proposta e consentita dal Senato con l'approvazione dell'art. 2, non sia quella competente a pronunciarsi sulle variazioni da recare al canone di affitto. Sarebbe già di per sè poco ragionevole far capo per una stessa legge e per la stessa materia a due commissioni diverse; ma poi perchè? Come si può asserire dall'ono-

revole Rebaudengo e dall' onorevole Einaudi che la nostra Commissione tecnica non sia competente a decidere in fatto di coltura, di produttività dei fondi, di valore delle derrate agrarie, mentre ne fanno parte il direttore della cattedra ambulante di agricoltura, i due esperti di cose agrarie chiamati nella Commissione appunto per la loro speciale competenza? Le osservazioni e le opposizioni dei due onorevoli contradittori, mi fanno temere che sia invincibile la loro avversione a questo disegno di legge, e me ne rammarico vivamente, ma noi dobbiamo tanto di più difendere l'opera nostra e non lasciar rimettere in contestazione quello che è già stato deliberato dal Senato, nella piena coscienza che la Commissione istituita dall'art. 2 dà tutte le maggiori garanzie.

Non vedo poi la questione di diritto che è stata sollevata. Cosa si è voluto dire con la modificazione e con l'emendamento proposto? Se non sbaglio si è voluto dire questo: che allorguando si tratta di bonifiche o di migliorie da attuarsi sul fondo e sia perciò consentita una locazione di nove o più anni, la revisione del canone di affitto dopo il novennio e per ogni triennio successivo, abbia luogo di diritto, e che vi debbono sottostare l'uno e l'altro contraente. La Commissione tecnica è chiamata ad esaminare questa revisione ed a precisare la misura del nuovo fitto in rapporto alle condizioni dei prezzi correnti delle derrate agricole. La Commissione avendo indole consultiva, la decisione spetta naturalmente al prefetto e alla Commissione provinciale di beneficenza che sono, come abbiamo già detto, i veri tutori delle opere pie. Così tutto è organico e conforme alla legge.

Quindi non c'è nulla, amico Spirito, che sia contrario alla dignità di una assemblea legislativa; anzi è la cosa più corretta, più logica, più razionale.

E perciò non so conchiudere altrimenti che pregando il Senato nel nome dell'Ufficio centrale di accettare l'emendamento e deliberare l'articolo così come è stato già proposto e concordato con l'onorevole ministro, e poi di dare voto favorevole al disegno di legge.

ROTA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Resta, mi pare, dalle ultime parole del presidente dell' Ufficio centrale e da quanto ha detto l'onorevole ministro di agricoltura, assodata l'opportunità di introdurre l'emendamento « sentito ancora il parere della Commissione ».

L'osservazione che ha fatto però il senatore Einaudi - dal quale dissento riguardo alla nomina di un arbitro, che per la prima volta entrerebbe in questa legge - l'osservazione fatta dal senatore Einaudi, il quale dice: quando il periodo della locazione sia superiore a 9 anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto e modificato, tale osservazione rimane e sorge la domanda «da chi deve essere riveduto e modificato?».

FERRERO DI CAMBIANO, presidente dell' Ufficio centrale. Sull'avviso...

ROTA. L'avviso non è la facoltà; anzi relativamente era più logico l'articolo come era proposto dall' Ufficio centrale, perchè esso dava facoltà alla Commissione di cui all'art. 2 di rivedere il canone. Se noi invece introduciamo l'emendamento « sentito il parere della Commissione » non si capisce chi deve rivedere e modificare il canone. Mi pare che sia questa l'osservazione fatta dal senatore Einaudi. Ora, per ovviare, almeno secondo il mio avviso, a questa obbiezione, la quale è seria, in quanto che qui, pur facendosi il dovere di rivedere il canone alla scadenza del novennio, non si sa da chi questo dovere debba essere compiuto, occorre sostituire alla parola « potrà » la parola « dovrà ».

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Rota! Vi è appunto il testo proposto dal ministro che risponde ai suoi desideri, perchè propone che alla parola «potrà» si sostituisca la parola «dovrà». Dice poi anche che in caso di mancato accordo fra le parti l'autorità prefettizia, sentito il parere, ecc.

ROTA. Questo non mi pare accettabile...

MICHELI, ministro di agricoltura. Ma se è quello che ha chiesto lei?

ROTA. Ella equivoca. Quale competenza ha l'autorità prefettizia per sostituirsi all'Opera pia, all'amministrazione che è responsabile del suo operato?

MICHELI, ministro di agricoltura. In via di arbitrato!

ROTA. Ma se lei, onorevole ministro, ha escluso l'arbitro proposto dal senatore Einaudi, come può adesso introdurre l'arbitrato del prefetto?

Le parti sono le arbitre, e metto per questo la parola « dovrà » al posto della parola « potrà ».

THE REAL PLANTS OF THE PARTY OF

Si può dissentire sul mio modo di vedere, ma non si può negare che non sia logico. Io escluderei che si possa sostituire l'autorità del prefetto a quella delle parti contraenti. Occorre pensare che la Società cooperativa sa quello che deve fare, perchè tutela il suo interesse privato; ma l'amministrazione dell'Opera pia è responsabile di fronte ai suoi amministrati e di fronte alla legge.

MICHELI, ministro di agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro di agricoltura. A me pare che questa questione si sia ingrossata lungo la via per interpretazione non esatta delle modificazioni da me proposte. Io non ho difficoltà, purchè l'Ufficio centrale acconsenta, a sostituire, secondo il desiderio del senatore Rota, la parola «dovrà » alla parola «potrà ». Ma, per il resto della mia proposta, non ho che da ripetere quanto ho già detto. Noi riteniamo conveniente nell'interesse della proprietà delle Opere pie, dei comuni e delle provincie che ogni tre anni si riveda l'affitto quando si sia consentito un affitto superiore al novennio per ragioni di bonifica o di miglioria.

Così dice esattamente la proposta di legge e in questa parte non vi è stata contestazione da parte di nessuno degli oratori. Quindi ogni tre anni si può chiedere, nell'interesse delle Opere pie, dei comuni e delle provincie, questa revisione.

Ammessa dalla legge la rivedibilità triennale del canone è evidente che la parte locatrice lo chiederà senza alcun dubbio. Nel caso in cui l'accordo manchi nello stabilire l'aumento, cosa per vero possibilissima, chi deve decidere? Il senatore Einaudi propone il terzo arbitro, come nelle consuete norme del diritto. Non mi pare sia il caso di applicarle ora, trattandosi di beni non di privati, ma di Enti pubblici, soggetti alla tutela nei modi stabiliti dalla legge, ed alle autorità in essa indicate dobbiamo fare ricorso per mantenere un'unità di criterio ed una sola giurisdizione.

Prego perciò il senatore Rota di non insistere nella sua proposta: se insiste, potremo sostituire « potrà » al « dovrà »; sostituiremo anche la decisione dell'autorità prefettizia o quella

della Commissione all'opera dell'arbitro proposto dal senatore Einaudi; l'Ufficio centrale e il Governo ha accettato questo articolo 3 completamente nuovo: non so che cosa si potesse domandare di più.

Il Senato faccia nella sua coscienza quel che crede, ma è meglio che la conversione in legge venga respinta di quello che il testo sia modificato in senso contrario alle direttive, cui il Governo si è ispirato nel proporre il provvedimento.

Se vi è un momento nel quale necessiti dare forza e vigoria alla Cooperazione agricola, è certamente l'attuale. Il Governo ed il Senato debbono dimostrare alle classi proletarie agricole che cercano in ogni modo di accondiscendere alle loro legittime aspirazioni.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Dirò poche cose. L'onorevole ministro mi ha attribuito quel che io non ho pensato, o il suo pensiero è andato oltre i principii fondamentali di legge.

Posso convenire con lui fino a un certo punto; difatti non può essere dubbio che nel momento iniziale le Opere pie hanno facoltà di dare o non dare un fondo in affitto; su ciò sono d'accordo. Ma l'on ministro estende questa facoltà di dare o non dare, anzi di modificare i patti, nel successivo svolgimento del contratto; qui non possiamo essere d'accordo.

Per fermo, la prima volta la cooperativa, come un privato qualsiasi, trovandosi dinanzi ad un'offerta di trattativa privata, può accettare o non accettare, secondo i propri calcoli di convenienza.

Ma quando ha accettato il prezzo, un vincolo giuridico si è stretto; il contratto è formato. E se, dopo il novennio, o all'inizio dei trienni, di cui nel decreto-legge, sorge una controversia per stabilire un nuovo prezzo, non è possibile che esso sia stabilito senza accordo delle parti.

È possibile che una parte sola agisca di sua autorità? È possibile che il prefetto, il quale nella specie rappresenta una parte sola, sostituisca il suo potere e imponga quello che l'altra parte non vuole? La cosa è palmare.

In tema di contrattazione liberamente stabilita, sempre che nel corso della medesima si debba fare la revisione dei prezzi, è necessario

che fra le parti contraenti vi sia accordo; ma se, come ben dice l'onorevole Einaudi, non si raggiunge l'accordo, deve intervenire un'altra autorità giurisdizionale per decidere la vertenza, o un arbitro, o un terzo; ma questo terzo non può essere una delle parti.

È il Codice stesso, sono i principii generali del diritto che vietano che una delle parti si faccia giustizia da sè. Dunque non possiamo legiferare che le Opere pie o il prefetto, che è la medesima cosa, determinino il nuovo prezzo; ma volendo rispettare le oneste contrattazioni ed i diritti delle parti, dobbiamo dire che i contraenti si metteranno d'accordo. E se essi all'accordo non giungeranno, come pure nei casi in cui la Commissione tecnica abbia potuto errare, deve esservi un terzo, un'autorità legale che giudichi; sarà il magistrato in mancanza di altro, ma non è possibile, e sarebbe una enormezza, che tale controversia una sola delle parti decida.

Insisto perciò nelle mie osservazioni, perchè sia modificato l'articolo. Dico di più; il concetto del ministro è semplicemente contraddittorio.

Difatti, egli da un lato ha consentito a che sia sancito che la Commissione debba dare soltanto un parere; ma poi ha persistito nel volere che soltanto l'Opera pia o il prefetto, che è la medesima cosa, determini il nuovo prezzo. Ma se così fosse, sarebbe meglio addirittura togliere la parola « parere », e dire che la Commissione deciderà, cioè farà quello che crederà. Sarà vostra responsabilità se questa Commissione, creata per essere un organo consultivo, in certi casi venga trasformata in un potere deliberativo.

MELODIA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A me pare che la discussione e le proposte fatte abbiano portato a questa conseguenza, che è preferibile l'articolo originale qual è stato presentato alla discussione. Io credo, come ha detto benissimo il collega Spirito, che non si possa più parlare di accordo fra le due parti. Qui noi ci troviamo di fronte ad un contratto, nel quale, quando le due parti non sono d'accordo, ognuna prende la sua via e le parti sono legate da un contratto anteriore per un periodo più lungo di quello per il quale va fatta la modificazione.

E domando all'amico Rota, se crede che vi sia una grande differenza tra le parole « potrà » e « dovrà ». Quando si ammette il « potrà », avverrà che una parte userà questo potere quando lo troverà di vantaggio ed in questo caso, praticamente, si avrà una identica conseguenza, sebbene logicamente i due verbi dicano cosa diversa.

Quindi bisogna assolutamente stabilire che, quando le parti non sono d'accordo, vi sia qualcuno che determini l'aumento o la diminuzione di affitto da farsi dopo il novennio. Avrei preferito che vi entrasse un po' il tribunale, in modo diretto o indiretto, sotto forma di arbitraggio, come aveva proposto l'onorevole Einaudi; ma, se questo non accetta il ministro, ritengo migliore la formula dell'antico articolo, perchè almeno la Commissione dà delle garanzie; v'è il direttore della cattedra ambulante, vi sono individui competenti. Il prefetto è sempre un uomo politico e non si può fare arbitro di una questione agraria. Io credo che sarebbe bene lasciare questo potere alla Commissione, quantunque non sia il mio ideale; e preferisco l'articolo come era, anzichè con le modificazioni che si propongono.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. In una questione, nella quale hanno interloquito tanti oratori, parrebbe inutile la mia parola, che non potrà portare nulla di nuovo, ma ho chiesto la parola quando ho inteso il ministro dire che non si trattava di una questione di privati. Non si tratta di una questione di privati, nel senso che si tratta di questioni di enti, ma si tratta di una questione di enti nella quale questi enti se gerunt more privatorum.

Anche lo Stato quando si tratta di atti di carattere patrimoniale diventa un privato, e non è assolutamente possibile che in una contestazione di questa fatta nella quale si tratta di stabilire il canone di affitto, venga il prefetto e dica alle parti: «Il vostro affitto deve essere questo». No, onorevole Ministro, questo non è possibile, il partito migliore proposto è quello di stabilire un arbitro che può essere scelto dal tribunale o da altra autorità giudiziaria non dal Prefetto, qualunque sia la sua veste nell'economia della legge. Non so se nella economia della legge il Prefetto possa

esser considerato come parte; non credo che mai possa in questione di mio e di tuo fra privati intervenire una pubblica autorità in rappresentanza di una delle parti, men che mai il Prefetto, che secondo il nostro ordinamento, rappresenta il potere esecutivo nell'ambito della sua provincia, e non mi pare quindi possibile che si dia al Prefetto la facoltà di stabilire il canone che dalle parti deve essere accettato.

LORIA, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, relatore. Io sono dispiacente di dovere intrattenere ancora per pochi minuti su questa travagliata legge il Senato, e dichiaro che rinuncierei ben volentieri alla parola se i colleghi ne esprimessero il desiderio; ma, se il Senato lo consente, nella sua grande benevolenza tante volte dimostrata verso di me, non posso fare a meno di esprimere l'opinione che mi sono formata attraverso questa discussione così piena di trambusti.

Noi dell'Ufficio centrale avevamo in principio escluso completamente l'opportunità di quella revisione dei fitti nel caso di lunghe affittanze, che era stata proposta dall'onorevole Einaudi. Noi l'avevamo esclusa per le ragioni che ebbi occasione di dire.

Accettammo la revisione pro bono pacis, e anche cedendo all'altissima autorità del ministro di agricoltura.

Ma una volta entrati in quest'ordine d'idee, una volta che l'Ufficio centrale l'ha accolto, mi pare giusto e perentorio di renderla una cosa seria, occorre cioè di fare che sia qualche cosa di vero e non un'ombra vana fuor che nell'aspetto, come tende a diventare attraverso ai labirinti*della discussione.

Io mi sono formata l'idea che, per diritto e per imperio della legge, passato un certo numero di anni, si debba vedere se mutazioni delle condizioni economiche impongano o non una mutazione delle condizioni dell'affitto, ed in quale misura.

Questo mi pare che fosse la prima idea dell'emendamento proposto dal senatore Einaudi; dato questo, non so come si complichi la discussione col parlare dell'intervento delle parti eppoi dell'intervento di quest'altro arbitro.

Io credo che, sia per diritto, sia per legge, si debba procedere a questa revisione dei canoni senza sapere se vi è o meno discrepanza fra le parti.

Riportiamoci all'origine di questa discussione, e non dimentichiamo che la discussione fu originata dalle considerazioni espresse dai senatori Tanari ed Einaudi sul pericolo che le Opere pie siano oggetto di illegittime locupletazioni da parte dell'altro contraente. E di fronte a questo pericolo non vedo la ragione di tener conto dell'accordo o disaccordo fra le parti. È l'imperio della legge che deve intervenire allo spirare di ogni periodo ad esaminare se l'affitto è equo o non equo. È una preapplicazione se non erro, di quel disegno di legge che si vuol presentare per una revisione dei fitti in seguito alle mutate condizioni economiche.

Quindi credo che questa Commissione debba essere mantenuta come è uscita dall'articolo 2. ossia che, senza attendere che l'opera sua sia provocata dalle discrepanze possibili delle parti, essa debba, ad ogni periodo, esaminare il canone. Però mi si permetta ancora una raccomandazione.

Io credo, quant'altri mai, che si debba difendere il patrimonio delle Opere pie da qualsiasi tentativo di illegittima locupletazione; però esso deve essere difeso contro chiunque, non solo contro le cooperative, ma anche contro i privati.

Perciò, quando l'onor. Einaudi ha presentato i suoi emendamenti, dissi che avrei desiderato che si estendessero anche al caso in cui l'affitto fosse pattuito per trattativa privata con privati; ed egli, come il senatore Rota, hanno aderito al mio parere.

Ora, invece, altri luminari del diritto, che ho interrogato, mi hanno detto che questo è superfluo, perchè la legge generale dello Stato difende le Opere pie contro possibili locupletazioni compiute da parte dei privati.

Non so se questo sia vero, perchè alcuni dei grandi giuristi che ho interpellato mi hanno detto una cosa ed altri una cosa opposta, il che è un caso frequente nel campo delle dispute giurisprudenziali; e perciò deferisco all'alta saggezza del Senato acciò esso vegga se si debba o meno tener conto di queste mie considerazioni.

DE CUPIS. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Mi era parso così grave sentire che il Prefetto potesse sostituirsi alle parti nella fissazione del canone che per quanto non volessi parlare mi son sentito stimolato a prendere la parola, e non avrei pensato che si potesse andare più in là come ha fatto il collega dell'Ufficio centrale.

Ma come, onorevole Loria, non si deve ritenere che si tratta di questione di interesse privato, e deve invece ritenersi che deve intervenire lo Stato, con diritto di Stato a stabilire il canone! Sarà un suo pensiero, onorevole Loria, ma... ella sa, onorevole Loria, quanta stima ho della sua dottrina e del suo ingegno; ma ciò che ella afferma mi porta sulle labbra una parola che non vorrei pronunziare... debbo dirla? Le ne chieggo venia prima di pronunziarla: « è cosa mostruosa! ».

PRESIDENTE. L'art. 3 si compone di due parti. Sulla prima nessuno ha mosso obbiezioni. La seconda ha formato oggetto della discussione e su questa sono stati presentati emendamenti.

Procederemo alla votazione per ciascun comma separatamente.

Pongo ai voti la prima parte dell'articolo che rileggo.

«La durata di tali contratti di regola non può essere per un periodo superiore ai nove anni. Potrà però, con l'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, essere estesa ad un numero maggiore di anni, quando alle Società siano imposti obblighi di bonifiche e migliorie ».

Chi approva questa prima parte dell'art. 3 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura della seconda parte dell'articolo che è stata emendata...

MICHELI, ministro d'agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro d'agricoltura. Dopo le osservazioni che ha fatto specialmente il senatore Melodia, io non posso che tener fermo al concetto dell' Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ha sentito le ragioni per le quali avevo creduto di consentire, prima, alle modificazioni proposte; dal momento però che l'Ufficio centrale mantiene il suo testo, mi associo ad esso.

BERGAMASCO, dell' Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, dell' Ufficio centrale. L'Ufficio centrale aveva portato in discussione al Senato il primo periodo dell'articolo, che era il testo del disegno di legge ministeriale, quello che è stato or ora approvato.

Durante la discussione dell'ultima volta il collega Einaudi propose un emendamento aggiuntivo a quest'articolo, il ministro dichiarò di accettare l'emendamento; l'Ufficio centrale non fece suo l'emendamento, ma aderi, per opportunità della discussione, a inserire questo emendamento aggiuntivo, che era già accettato dal ministro.

Quindi da parte dell' Ufficio centrale nessuna ° difficoltà a conservare l'emendamento come è nello stampato distribuito oggi e come il ministro ha già accettato, ma l'Ufficio centrale tiene a dichiarare che questo emendamento aggiuntivo non è suo, perchè effettivamente nell'Ufficio la maggioranza è contraria al medesimo. La maggioranza dell'Ufficio infatti ritiene che in un contratto a base di migliorie e di benifiche, nel quale occorre impiegare da parte del conduttore al principio della locazione un capitale di denaro o di mano d'opera, nella fiducia di riprenderlo coi rispettivi frutti nel lungo periodo della locazione, sia inopportuno e non pratico lo ammettere la rivedibilità del canone.

Per non ostacolare la discussione, abbiamo aderito senz'altro alla disposizione dell'onorevole ministro ad accettare questo emendamento, che fu proposto dal collega Einaudi. Quindi non diciamo emendamento, o articolo, dell' Ufficio centrale, ma diciamo che è un articolo concordato tra Ufficio centrale e il ministro, in seguito alla proposta del collega Einaudi.

PRESIDENTE. La prima parte dell'emendamento Einaudi è accettata dal ministro e ad essa l'Ufficio centrale dichiara di rassegnarsi.

Abbiamo poi un'altra aggiunta del senatore Einaudi, e questa è respinta, tanto dall'onorevole ministro che dall'Ufficio centrale.

ROTA. Onorevole Presidente, io avevo proposto nell'ultima parte dell'articolo dopo le parole « derrate agricole » l'aggiunta « sentito ancora il parere della Commissione predetta ».

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole ministro abbia già accettato che si dica « sentito il parere della Commissione ».

MICHELI, ministro di agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro dell' agricoltura. Come già dissi, avevo cercato di accogliere alcuni emendamenti per accelerare l'approvazione della legge; ma di fronte alle nuove opposizioni mantengo il testo stabilito con l'Ufficio centrale in seguito alla proposta fatta dall' onorevole Einaudi. Dal momento che le nuove concessioni, non riescono allo scopo non rimane che attenersi al testo proposto dall'Ufficio centrale, il quale ha così ritenuto di accogliere l'emendamento Einaudi. Ad esso avevo già aderito. Ma a questo solo debbo limitarmi.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Rileggo il secondo comma:

« Quando il periodo della locazione sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio e modificato esclusivamente in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole dalla Commissione predetta».

L'onorevole senatore Rota propone questo emendamento: invece di dire «dalla Commissione predetta», propone che si dica « sentito ancora il parere della Commissione predetta».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

LORIA, relatore. Nossignore.

ROTA. Anche questa volta vi è disparere fra i membri della Commissione. (Si ride)!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Rota.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Non è approvato).

Vi è ora un emendamento del senatore Μεlodia il quale dopo le parole « canone di affitto », propone che si aggiunga « quando manchi l'accordo tra le parti ».

Qual è il pensiero dell'Ufficio centrale su questo emendamento?

BERGAMASCO, dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha già dichiarato che è d'accordo con l'onorevole ministro sul testo dell'articolo quale è stampato. Quindi a qualunque emendamento l'Ufficio centrale è contrario.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo emendamento del senatore Melodia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Melodia non è approvato).

Pongo allora ai voti il secondo comma dell'art. 3 concordato nel testo fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale e che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Einaudi così concepita: « per accordo delle due parti, o, in mancanza di accordo da un arbitro esperto di cose agricole da nominarsi dal presidente del tribunale ».

Quest' aggiunta non è accettata nè dall'onorevole ministro nè dalla Commissione.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 3 proposto d'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Così è terminata la discussione su questo progetto di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Dichiarazione di voto.

BONICELLI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI. Ho chiesto di parlare per di chiarare che se fossi stato presente nella seduta di ieri, avrei votato in favore dell'ordine del giorno Cocchia, sul Trattato di Rapallo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bonicelli di questa dichiarazione.

Giuramento del senatore Reggio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor ingegnere Giacomo Reggio, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Bianchi Riccardo e Santucci di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor ingegnere Giacomo Reggio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor ingegnere Giacomo Reggio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per alcuni minuti (ore 17.30).

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 17.45).

Discussione del disegno di legge: « Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano in unica Facoltà » (N. 205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti clinici di Milano in unica facoltà ».

CROCE, ministro d'istruzione pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, ministro d'istruzione pubblica. Prego che la discussione avvenga sul testo presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha nessuna difficoltà?

DEL GIUDICE, relatore. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del testo del disegno di legge presentato dal Ministero.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 205).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Voglio soltanto dicharare che do il mio assenso a questo disegno di legge. Esso ha lo scopo di « integrare ed estendere al più alto grado la cultura scientifica negli studi medici ». A tale risultato si tende col disporre che agli studi clinici e scientifici che si compiono nell'Università di Pavia colle norme in tutto corrispondenti a quelle che vigono nelle altre Università del Regno e che sono fissate da apposita legge generale e corrispondenti regolamenti, si aggiungano alcuni così detti studi pratici postuniversitari di perfezionamento. Per siffatti studi postuniversitari può essere nel mi-

glior modo utilizzato il copioso materiale clinico che offre un gran centro come Milano.

Si comprende come questi studi postuniversitari possono essere opportunamente diretti alle diverse specializzazioni.

Certo vi sono delle difficoltà pratiche nel raggiungimento di questo scopo, ma le disposizioni contenute nei diversi articoli della legge, mirano appunto alla pratica soluzione di quelle difficoltà.

DEL GIUDICE, relature. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, relatore. Già l'Ufficio centrale ha affermato nella sua relazione, e ora il senatore Golgi ha autorevolmente ripetuto, che questo progetto di legge risponde ad un vero bisogno della cultura superiore nella regione lombarda. In Lombardia abbiamo due grandi centri di cultura: Pavia con la sua antica e gloriosa università e Milano, la quale da parecchi anni è entrata vittoriosamente nell'agone dell'insegnamento superiore, anche per le discipline mediche. Milano fin dal 1905 ebbe in forza di convenzioni, rese facili dai generosi contributi di enti locali, i suoi istituti clinici i quali, originariamente, avevano il fine di perfezionare quella cultura che si acquistava nella università di Pavia mediante corsi post-universitari, sia per l'incremento della cultura scientifica, sia per la preparazione professionale. Queste due correnti, queste due forme di energia, qualora si mantenessero separate, apporterebbero una dispersione di forze, mentre unite insieme per una finalità comune, darebbero di certo un grande impulso al progresso della scienza e della pratica medico-chirurgica.

Ora, a questo intento è sorto il presente disegno di legge, il quale in sostanza è il risultato di lunghe, laboriose e cordiali trattative tra le autorità accademiche e i corpi amministrativi delle due città lombarde. Il progetto di legge è l'espressione dell' accordo conseguito; ed anche perciò merita l'approvazione del Senato.

Difatti, l'esempio di Pavia e di Milano dimostra come gli enti locali, indipendentemente dalla iniziativa del Governo, contribuiscano efficacemente a rafforzare gli organi della scienza, e quindi è degno d'imitazione anche per altri centri universitari.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, la discussione generale è chiusa; si procederà alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La Facoltà medico-chirurgica della Università di Pavia e gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano formano una sola Facoltà, che ha nome « Facoltà medico-chirurgica e di perfezionamento ». I loro insegnanti sono membri dello stesso Corpo accademico.

(Approvato).

Art. 2.

La Facoltà medico-chirurgica ha i fini indicati negli articoli 11 e segg. del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, e in quelli del regolamento speciale per le Facoltà di medicina e chirurgia, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, numero 808, nessuno escluso.

Gli Istituti clinici di perfezionamento hanno lo scopo di perfezionare i laureati in medicina e chirurgia negli studi medici, a norma delle disposizioni che li reggono.

I corsi liberi presso gli Istituti clinici di perfezionamento hanno esclusivamente carattere di corsi di perfezionamento e per laureati; non hanno alcun effetto legale per i corsi universitari della Facoltà medico-chirurgica, quando anche siano impartiti da insegnanti appartenenti a detta Facoltà. Essi hanno efficacia legale a dimostrazione dell'esercizio della libera docenza. Ogni nuova libera docenza verrà conferita nella Facoltà, di cui all'art. 1 della presente legge.

La Facoltà medico-chirurgica e gli Istituti di perfezionamento debbono coordinare l'opera loro, per integrarla ed estenderla al fine di accrescere al più alto grado la cultura scientifica negli studi medici.

(Approvato).

Art. 3.

Il comma 1º dell'art. 26 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore non è applicabile nei rapporti tra la Facoltà medico-chirurgica e gli Istituti di perfezionamento, ferma restando, nell'istituzione di nuove cattedre, l'osservanza delle finalità diverse determinate dall'articolo precedente.

Restano ferme per gli Istituti di perfezionamento le disposizioni di cui agli art. 25 e 114 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 4.

È conservata l'autonomia patrimoniale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, i quali rimangono amministrati, per tale materia, dal proprio Consiglio amministrativo, da cui dipenderà l'economato degli Istituti stessi. I proventi delle tasse e sovratasse scolastiche rimangono separati, secondo le norme vigenti.

Del Consiglio amministrativo fa parte, con voto consultivo, un professore ordinario degli Istituti di perfezionamento, nominato dalla Facoltà di cui all'art. 1 della presente legge, fra due proposti dal Consiglio amministrativo degli Istituti di perfezionamento, nei quali, in rappresentanza del preside della Facoltà, esercita la vigilanza sulla disciplina scolastica e cura l'osservanza del regolamento. Insieme con il preside egli fa parte del Consiglio accademico dell'Università.

Tutte le altre attribuzioni del Consiglio della Facoltà medico-chirurgica di Pavia e del Consiglio direttivo degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano sono devolute al Consiglio dell'unica Facoltà, di cui all'art. 1 della presente legge, che si aduna ordinariamente in Pavia, e rispettivamente al preside della medesima e al consiglio accademico e al rettore dell'Università di Pavia, dal quale dipenderà la sezione di segreteria presso gli Istituti di perfezionamento.

Il Consiglio dell'unica Facoltà si riunisce in Milano quando deve trattare argomenti che riguardano esclusivamente o principalmente gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano (Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone un articolo aggiuntivo che rileggo:

Art. 5 (aggiuntivo).

Per ogni eventuale modificazione alla presente legge saranno sentiti il Consiglio Acca

demico dell'Università di Pavia, i corpi amministrativi interessati e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

DEL GIUDICE, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, relatore. Questo articolo era come l'eco di un desiderio dei corpi locali per mantenere anche nell'avvenire alla legge il suo carattere sostanzialmente convenzionale. Tuttavia, l'Ufficio centrale non si nasconde che l'articolo aggiuntivo può dar luogo a difficoltà di ordine giuridico; onde non è alieno dal ritirarlo, convertendolo in una calda raccomandazione all'onorevole ministro dell'istruzione, nel senso che, qualora si pensasse in seguito di modificare in qualche modo questa legge, il Governo voglia prima sentire il parere dei Consigli accademici e dei Corpi amministrativi delle città di Milano e Pavia.

CROCE, ministro della pubblica istruzione. Accetto la raccomandazione della Commissione.

PRESIDENTE. Allora essendo stato l'art. 5 convertito in raccomandazione, non occorre metterlo ai voti.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto distu di superiori pratici e di perfezionamento in Firenze » (N. 183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del [disegno di legge: « Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze ».

Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 233).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si procederà ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata addi 7 febbraio 1920 in Firenze tra il prefetto della provincia in rappresentanza del Governo del Re, il Comune, la Provincia e la Cassa centrale di Risparmi e Depositi di Firenze per la ultimazione dei lavori già iniziati o per la riduzione ed il riattamento dei vecchi locali di quell' Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di cui alla Convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa centrale di Risparmi e Depositi in Firenze anticiperà al Tesoro, per i fini di cui al precedente articolo, la somma di lire 2.250,000 contro cessione di 35 annualità di lire 120,049.54 ciascuna, che dovranno ad essa essere corrisposte per lire 86,497.06 dallo Stato e per lire 33,552.48 dal Comune di Firenze.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata verrà inscritta la somma di lire 2,250,000 da ripartirsi in cinque rate come segue:

Esercizio	1919-20.				L.	250,000
»	1920-21.			٠	*	350,000
»	1921-22.		•		*	450,000
>>	1922-23 .				>	550,000
»	1923-24.			•	. >>	650,000

Le suddette rate saranno riprodotte in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione, per i corrispondenti esercizi e saranno destinate alla esecuzione dei lavori di cui alla convenzione medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesaper il Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio 1920-21 e per un periodo di 35 anni di seguito, sarà inscritta la somma di lire 86,497.06 per il pagamento delle annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di Risparmi e Depositi in Firenze a termini dell'art. 1 della Convenzione.

(Approvato).

REPERTORIO N. 3290.

ALLEGATO.

Convenzione addizionale per la maggiore spesa occorrente alla ultimazione dei nuovi edifici già cominciati e riduzione dei locali esistenti per uso del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Regnando Sua Maesta

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentoventi e questo giorno 7 (sette) febbraio presso la Regia prefettura di Firenze.

Avanti di me cavaliere avvocato Italo De Angelis, consigliere aggiunto delegato ai contratti e alla presenza dei due sottoscritti testimoni idonei e noti Alfredo Pratesi e Lucchesi Icilio.

Si premette:

Che mediante convenzione 21 maggio 1913, approvata con legge 22 giugno 1913, n. 856, fra i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro, il comune e la provincià di Firenze e la Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze, si provvedeva sia al mantenimento e riordinamento del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, sia alla costruzione di nuovi edifici e alla riduzione di quelli esistenti dell' Istituto medesimo.

Che per tali nuove costruzioni e lavori fu prevista la somma di lire 3,600,000 di cui lire 500,000 venivano donate dalla benemerita Cassa di risparmio di Firenze, la quale inoltre si obbligava ad anticipare le rimanenti lire 3,100,000, contro cessione di 35 annualità di lire 150 mila ciascuna, da corrispondersi ad essa dallo Stato e dal Comune di Firenze.

Che la detta annualità di lire 150,000 fa carico per lire 108,333 allo Stato e per lire 41,666,66 al Comune di Firenze.

Che poco dopo iniziati alcuni dei lavori progettati, scoppiò la guerra europea, la quale impedi che si appaltassero altri lavori.

Che dati gli aumenti così rilevanti verificatisi nei prezzi, si renderebbe necessaria, per portare ad esecuzione e compimento i lavori approvati, una maggiore somma di lire 5,000,000, come dall'unito allegato di lettera A), oltre quella già stanziata nella convenzione su rammentata.

Che lo Stato, date le difficoltà finanziarie del momento, ha espresso l'intendimento di limitare ora lo stanziamento ai lavori occorrenti per ultimare i nuovi edifici, già incominciati, e per eseguire le riduzioni di quelli esistenti.

Che per tali lavori è necessaria la maggiore spesa di lire 2,250,000.

Che lo Stato, il Comune di Firenze e la Cassa di risparmio di Firenze si sono posti d'accordo per provvedere ora alla maggiore spesa delle suddette lire 2,250,000 (due milioniduecento-cinquantamila).

Che il Ministero dell'Istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) con lettera 5 gennaio 1920, n. 28157, ha autorizzato il Prefetto di Firenze a stipulare in nome e rappresentanza di esso Ministero e di quello del tesoro, in unione ai rappresentanti degli Enti locali, il presente atto definitivo di convenzione.

Tutto ciò premesso, si sono presentati:

Da una parte:

l'Ill.mo signor grand'ufficiale avv. Camillo De Fabritiis prefetto di Firenze in rappresentanza dei ministri dell'istruzione e del tesoro:

E dall'altra:

il signor comm. avv. Giulio Nencetti, Regio Commissario presso il comune di Firenze, in nome e rappresentanza del comune di Firenze

L'onorevole marchese Filippo Torrigiani, senatore del Regno, soprintendente del Regio Istituto di studi superiori e rappresentante la provincia.

Il nobile signor comm. Niccolò Martelli, direttore della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, in nome e rappresentanza della Cassa stessa, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 16 ottobre 1919;

hanno convenuto e convengono quanto appresso:

 1° alla maggiore spesa di lire 2,250,000 occorrente, come dall'allegato Λ della presente convenzione, per proseguire i lavori dei nuovi edifici già cominciati e di riduzione e riattamento dei vecchi locali, contemplati nella con-

venzione 21 maggio 1913, approvata con legge 22 giugno 1913, oltre la somma già stanziata, viene provveduto nel modo che appresso:

La detta somma di lire 2,250,000 viene somministrata dalla Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze contro cessione di 35 annualità di lire 120,049.54 ciascuna, da corrispondersi ad essa dallo Stato e dal comune di Firenze nei modi e nelle proporzioni seguenti: la detta annualità farà carico per lire 86,497.06 allo Stato e per lire 33,552.48 al comune di Firenze.

2º Lo Stato pagherà la propria quota in rate semestrali eguali di lire 43,248.53 ciascuna, da scadere il primo luglio e il primo gennaio di ogni anno, a cominciare col primo gennaio 1921.

Il comune di Firenze pagherà la propria quota di lire 33,552.48 in rate bimestrali eguali di lire 5,592.08 ciascuna alle scadenze 22 febbraio, 22 aprile, 22 giugno, 22 agosto, 22 ottobre e 22 dicembre di ogni anno, a cominciare col 22 febbraio 1921.

Il comune di Firenze garantirà la propria quota con vincolo di sovrimposta sui terreni e fabbricati e col rilascio di trentacinque delegazioni sul proprio esattore, pagabili bimestralmente alle scadenze sopraindicate.

3º La nuova anticipazione di 2,250,000 sarà dalla Cassa di risparmi e depositi di Firenze somministrata a rate come appresso:

Al	pri	mo	gennai	o 1920		L.	250,000
	_		luglio	1920			350,000
Al	31	dic	embre	1921	•	*	450,000
Al	31	dic	embre	1922		»	550,000
Al	31	dic	embre	1923		*	650,000
			. *			Τ. 9	2.250.000

L. 2,250,000

In caso di ritardo superiore a 15 giorni dello Stato o del comune nel versamento alle sopraindicate scadenze delle quote da essi dovute in pagamento della annualità, l'ente ritardatario corrisponderà alla Cassa un frutto di mora in ragione del 5 per cento all'anno.

4º Le rate che non fossero in tutto o in parte prelevate in seguito ad ordinanza della Commissione, di cui all'articolo 28 della precedente convenzione, saranno versate in conto corrente fruttifero presso la Cassa di risparmio di Firenze, al saggio del frutto, tempo per tempo da essa praticato.

Gl'interessi così maturati andranno in aumento delle disponibilità per i lavori e l'arredamento dei locali, di cui all'allegato A della ricordata convenzione 21 maggio 1913.

5º Lo sconto delle annualità corrisposte dal comune non sarà computato per gli effetti di cui all'articolo 191, già 179, della vigente legge comunale e provinciale.

6º Le operazioni dipendenti dalla presente convenzione saranno esenti da imposte di ricchezza mobile.

Per quanto riguarda le tasse di registro e bollo, la presente convenzione è sottoposta alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato è come fatta nell'interesse dello Stato.

7º Le spese della presente convenzione sono a carico dello Stato.

Il presente atto, fatto nel giorno, mese ed anno sopra indicati, previa lettura datane alle parti, è stato dai contraenti dichiarato in tutto conforme alla loro volonta e quindi da essi e da me, funzionario delegato ai contratti, come appresso sottoscritto.

CAMILLO DE FABRITIIS, prefetto di Firenze. GIULIO NENCETTI, Regio commis. di Firenze. FILIPPO TORRIGIANI.

NICCOLÒ MARTELLI.

ALFREDO PRATESI, teste.

ICILIO LUCCHESI, teste.

TITO DE ANGELIS, delegato ai contratti.

ALLEGATO A Previsione di massima delle spese di carattere straordinario occorrenti per l'Istituto di studi superiori in Firenze.

INDICAZIONI DEI LAVORI	Somme stanziate nell'allegato A della convenzione 1913	Costo presunto dei hivori da eseguire	Differenza in aumento dello Stanziamento
Naove costruzioni.			
Fabbricato per l'Istituto di anatomia normale	408,458.38	1,100,000 —	691,541,62
Fabbricato per l'Istituto di anatomia patologica	479,581.24	1,200,000 —	720,418.76
Fabbricato per l'Istituto di anatomia generale	265,685.22	500,000 —	410,000 —
Fabbricato per l'Istituto d'igiene	389,864.87	1,000,000 —	610,135.13
Fabbricato per l'Istituto di medicina legale	257,086.83	700,000 —	442,913.17
Fabbricato per l'Istituto di fisica	357,840 —	500,000 —	451,160 —
Fabbricato per l'Istituto di chimica	196,236 —	500,000	303,764 —
Fabbricato per il Museo di geologia	628,320 —	600;000 —	439,680 —
Riattamento di locali esistenti.			
Riattamento dell'Istituto e laboratorio di fisiologia	25,000 —	so,000 —	62,600 —
Riattamento dei Musei di antropologia ed etnologia	60,000 —	180,000	120,000 —
Riattamento attuale del laboratorio di chimica ad uso della chimica farmaceutica	20,000 —	80,000 —	69,000 —
Riattamento del Museo di mineralogia	15,000 —	70,000 —	55,000 —
Riattamento della Biblioteca della Facoltà di lettere	10,000 —	50,000 —	40,000 —
Riattamento delle case dei custodi in via Gino Capponi	20,000 —	90,000 —	70,000 —
Riattamento delle serre e dei locali dell'Orto Botanico	50,000 —	130,000 —	95,200 —
Riattamento della Chinica chirurgica	60,000 —	100,000 —	40,000 —
Spese per espropriazioni, compilazione di progetti, direzione e sorveglianza dei lavori	356,957.46	581,600 —	389,764.54
Somma totale	3,600,000 —	7,461,600 —	5,002,177.22
In cifra tonda	3,600,000 —	7,460,000 —	5,000,000 —

Camillo de Fabritiis, Prefetto di Firenze.

Giulio Nencetti, R. commissario di Firenze. Filippo Torrigiani.

NICCOLÒ MARTELLI.

ALFREDO PRATESI, teste.
Icilio Lucchesi, teste.

Tito Deangelis, delegato ai contratti.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei Manicomi gestiti da privati » (N. 97).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei Manicomi gestiti da privati ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, che proroga il decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, relativo ai manicomi gestiti da privati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà votata a scrutinio secreto.

Rinvio della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce per le nuove provincie una nuova provvisoria sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato» (Numero 144).

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Prego il Senato di voler rinviare questo disegno di legge, perchè so che vi si debbono apportare delle modificazioni.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, domanda il rinvio a tempo indeterminato?

PEANO, ministro dei lavori pubblici. A tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata a tempo indeterminato.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo "Forze idrauliche Adige e Garda" » (N. 197-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo "Forze idrauliche Adige e Garda" ».

Chiedo all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERAÑO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 197-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DORIGO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO, relatore. Per ragioni di esattezza, l'Ufficio centrale ha modificato, non nella sostanza ma nella forma, l'articolo 1°, del quale do lettura.

- «Le provincie di Trento, Verona, Mantova, Modena e Bologna sono autorizzate a costituire un Ente per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini dell' Adige e del Garda, loro affluenti e confluenti, e degli altri bacini delle provincie stesse, dei quali impianti esse, a norma di legge, chiedano ed ottengano la concessione.
- « All'Ente possono aderire le istituzioni pubbliche e gli Enti delle provincie sopra menzionate.
- « Col consenso delle provincie sunnominate potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli Enti appartenenti alle stesse ».

Ora siccome la provincia di Trento non è costituita, si sostituirebbe questa forma: «Le provincie di Verona, Mantova, Modena e Bologna e la Regione tridentina sono autorizzate a costituire un Ente per la derivazione ed uti-

lizzazione delle forze idrauliche e dei bacini dell'Adige e del Garda, loro affluenti e confluenti, e degli altri bacini delle provincie e della Regione stesse, dei quali impianti esse, a norma di legge, chiedano ed ottengano la concessione.

« All'Ente possono aderire le istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici delle provincie e della Regione sopramenzionate.

«Col consenso di queste potranno aderire altre provincie direttamente, le istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici appartenenti alle stesse».

PRESIDENTE. Chiedo al ministro se accetta questo nuovo testo.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Accetto perchè più regolare.

DORIGO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO, relatore. Dichiaro ancora che a togliere ogni possibilità di malinteso, alla parola «Enti» nel primo e nel secondo capoverso di detto articolo 1°, si è aggiunto l'aggettivo «pubblici».

A chiarimento poi, forse superfluo, dell'ultimo periodo a pagina due della relazione, resta sottinteso che il disporre dell'energia ivi indicata è subordinato alle norme di legge: dico – forse superfluo – perchè ciò si evince dal testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di leggere l'art. 1 nella nuova dizione.

PELLERANO, segretario, legge:

Art. 1.

Le provincie di Verona, Mantova, Modena e Bologna e la regione Tridentina sono autorizzate a costituire un Ente per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini dell'Adige e del Garda, loro affluenti e confluenti, e degli altri bacini delle provincie stesse, dei quali impianti esse, a norma di legge, chiedano ed ottengano la concessione.

All'Ente possono aderire le istituzioni pubbliche e gli enti pubblici delle provincie sopramenzionate.

Col consenso delle provincie sunnominate

potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli enti pubblici appartenenti alle stesse.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 2.

L'Ente provvederà:

- a) alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici nei bacini di cui all'articolo 1;
- b) all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento di impianti elettrici esistenti nei bacini idrici sumenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energie dai medesimi;
- c) alla trasmissione, distribuzione, vendita
 e scambio dell'energia elettrica;
- d) in genere a qualunque altra opera idraulica - comprese quelle per la navigazione interna e fluviale - d'interesse delle provincie partecipanti, che venga concessa all'Ente a norma di legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il capitale dell'Ente è illimitato e sarà costituito da quote nominative di lire 50,000 da rimborsarsi entro cinquant'anni.

Gli Enti che cedano le proprie centrali elettriche o altri impianti del genere potranno computare nelle rispettive quote di fondazione o come equivalente di esse il prezzo che sara stabilito nel contratto di cessione.

(Approvato).

Art. 4.

L'Ente ha facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamenti o di statuti a concedere anticipazioni o mutui così all' Ente per gli scopi di cui sopra, come alle amministrazioni ed agli Istituti di cui all'articolo 1°, per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli Istituti suddetti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli Istituti di pre-

legislatura xxv — 1° sessione 1919-20 — discussioni — tornata del 18 dicembre 1920

videnza non aventi scopo di lucro, le provincie, i comuni. le Opere pie e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per gli scopi di cui sopra mutui, nelle forme e con le modalità, di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

(Approvato).

Art. 6.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero delle terre liberate e del Ministero dell'interno.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 7 è stato soppresso. Il presente disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo Forze idrauliche Friuli » N. 199-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno disegno di legge: « Costituzione dell'ente autonomo "Forze idrauliche Friuli " ».

BERGAMASCO, relàtore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, relatore. Ho chiesto la parola prima della discussione del disegno di legge perchè l'Ufficio centrale propone una modificazione al titolo del disegno stesso, e ciò in pieno accordo con l'onorevole ministro proponente.

Il disegno di legge è intestato così: « Costituzione dell'Ente autonomo Forze idrauliche Friuli e Venezia Giulia ».

Durante le more legislative di questo disegno di legge è stata tenuta un'adunanza a Treviso dai rappresentanti delle regioni e città di Trieste e di Gorizia, i quali hanno stabilito di fare tutte le pratiche per costituire un ente autonomo delle forze della Venezia Giulia, e chiesero al ministro proponente che volesse stralciare da questo disegno di legge la parte riguardante le forze della Venezia Giulia; il ministro proponente ha acconsentito; i primi iniziatori del disegno di legge, che furono i rappresentanti del consiglio provinciale di Udine, hanno consentito ben volentieri; per cui tutti di accordo si propone che questo disegno di legge venga intitolato « Forze idrauliche Friuli », senz'altro, augurandoci che presto venga in discussione un altro disegno di legge, che deve essere in preparazione e che riguarderà le forze idrauliche della Venezia Giulia.

Daremo così anche ai fratelli, nuovamente redenti, la facoltà di poter utilizzare le numerose e ingenti forze idriche latenti nella valle dell'Isonzo e nelle valli della Venezia Giulia.

RAINERI, ministro delle terre liberate. Sono perfettamente d'accordo in questa proposta.

PRESIDENTE. Allora il titolo del disegno di legge resterà così modificato: Costituzione dell'Ente autonomo «Forze idrauliche Friuli».

Domando all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul testo dell' Ufficio centrale.

RAINERI, ministro delle terre liberate. Accetto che si apra la discussione sul testo dell' Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell' Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 199 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione dell'Ente denominato « Forze idrauliche Friuli » con sede ad Udine, per la derivazione e l'utilizzazione delle forze idrauliche del Tagliamento e suoi affluenti, nonche degli altri corsi d'acqua della regione, per le quali venga accordata la relativa concessione ai termini di legge.

Possono partecipare all'Ente, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, di regolamenti e di statuti, le provincie ed i comuni, le casse di risparmio, l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, il Consorzio Ledra-Tagliamento ed in genere tutti gli altri enti del Friuli.

Col consenso dell'Ente potranno aderire altre provincie direttamente interessate e le istituzioni pubbliche e gli enti appartenenti alle stesse.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente provvederà:

- a) alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici;
- b) alla trasmissione ed al collocamento della energia elettrica.

(Approvato).

Art. 3.

Il capitale dell'Ente è illimitato e sara costituito da quote nominative di lire 50,000 da rimborsarsi entro cinquant'anni.

(Approvato).

Art. 4.

L'Ente ha facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamenti o di statuti a concedere anticipazioni o mutui così all' Ente per gli scopi di cui sopra, come alle amministrazioni ed agli Istituti di cui all'articolo 1º, per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli Istituti suddetti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli Istituti di previdenza non aventi scopo di lucro, le provincie, i comuni, le Opere pie e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni dall' Ente suddetto.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per gli scopi di cui sopra mutui, nelle forme e con le modalità di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

(Approvato).

Art. 6.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Ai ministri dell'interno e della guerra sul contegno di alcuni funzionari di pubblica si-curezza durante la dimostrazione provocata stamani dai mutilati e sul fatto che numerosi ufficiali in congedo vi presero parte in uniforme.

Campello.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto sulle condizioni dei tribunali in genere e di quello di Verona in ispecie, il cui funzionamento può dirsi paralizzato.

Montresor.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vari senatori mi hanno ri chiesto di tener seduta domani domenica.

Chiedo al Senato se si fanno obbiezioni a questa proposta.

Nessuno opponendosi, domani si terra seduta pubblica alle ore 15.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Siccome domani vi è adunanza all'Accademia dei Lincei - forse non sarà una ragione molto grave - vorrei pregare l'onorevole Presidente di vedere se fosse possibile di cominciare la seduta alle ore 16, anziche alle ore 15.

PRESIDENTE. Il senatore Mazzoni propone che la seduta di domani abbia principio alle ore 16.

Non facendosi osservazioni, rimane stabilito che la seduta avrà luogo alle ore 16.

PELLERANO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLERANO. Io chiedo che il Senato voglia discutere domani l'importante e urgente progetto di legge iscritto al n. 32 dell'ordine del giorno: « Modificazioni alla legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del lavoro mi ha fatto privatamente la stessa domanda.

Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

Fusione della Facoltà medica di Pavia con g₁i Istituti clinici di Milano in unica Facoltà (N. 205);

Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze (N. 253);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti dai privati (N. 97);

Costituzione dell' Ente autonomo «Forze idrauliche Adige e Garda» (N. 197);

Costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Friuli » (N. 199).

III. Votazione per la nomina:

- a) di un membro della Commissione di finanze;
- b) di un membro della Commissione per la biblioteca;
 - IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita alla Croce Rossa, per cinque anni, dalla data di cessazione dello stato di guerra, delle carte delle amministrazioni di Stato di cui sia riconosciuta inutile la ulteriore conservazione, nonche dei mobili e dei materiali inservibili (N. 93);

Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 193);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbigatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11).

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32).

(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).

La seduta è tolta (ore 18.25).

Licenziato per la stampa il 12 gennaio 1921 (ore 16).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.